Chilivani Ambiente S.p.A.

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX			PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G x F x I	PROTOCOLLO	RESIDUO	INT OdV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO OdV	Frequenza Controllo
24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	art. 316 bis c.p.	(Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico) Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	100	600	3	24	Il reato è configurabile, ad esempio, qualora erogazioni pubbliche ricevute con un vincolo di destinazione (ad esempio, al fine di provvedere ad assunzioni agevolate di personale o ad attività di formazione del personale o di ausiliari), vengano indebitamente destinate ad altro fine (ad esempio, perristrutturazioni di immobili o per l'adeguamento della sicurezza). Il reato, in quanto a condotta omissiva, si consuma alla scadenza del termine entro il quale il finanziamento deve essere utilizzato.	Destinazione di erogazioni/contributi/finanziamenti ricevuti da Organismi pubblici nazionali/comunitari per finalità illecite e corruttive	Gestione della contabilità e degli adempimenti amministrativi Controllo di gestione rendicontazione delle spese Gestione della documentazione acquisti e valutazione fornitori	APICALE	27	10	**2,7**	si	Attività amministrative e acquisti	a. consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza; b. consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alla Direzione Internal Auditing; c. prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno; d. prevedere che l'assegnazione di incarichi a Consulenti risponda alle reali esigenze aziendali e che la corresponsione di compensi o provvigioni sia congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e in linea con l'incarico conferito. La congruità dovrà essere determinata in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle tariffe e/o condizioni o prassi di mercato; e. prevedere che eventuali sistemi di promozione e incentivazione ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate; f. prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea; g. prevedere che le operazioni di selezione e assunzione del personale, siano effettuate in base a criteri di trasparenza e per realistiche esigenze aziendali e che vi sia tracciabilità della scelta e del coinvolgimento dell'unità richiedente.	PRE AD CDA	PRO 12 Valutazione fornitori PRO 10 Processo commerciale PCI 03 Controllo amministrativo Allegato 03 mansionario (per i rapporti con la PA)	Report su eventuali investimenti attuati attraverso l'ottenimento di fondi pubblici; Copia dei verbali di riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione; Report su eventuali richieste di chiarimenti effettuati da soggetti terzi (Banche, società di Leasing, ….) definire con chiarezza e precisione ruoli e compiti della Direzione responsabile del controllo della esatta corrispondenza tra la finalità concreta di utilizzo del contributo e/o del finanziamento erogato ed il fine "ufficiale" per il quale è stato ottenuto, predisponendo apposite forme di rendiconto periodico all'OdV	annuale
24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	art. 316 ter c.p.	(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee) Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non pu¨ comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	100	600	3	24	Il reato ha un ambito di applicazione più esteso rispetto a quello di cui all'art. 316-bis c.p. e può coinvolgere un numero maggiore distrutture e funzioni (quali ad esempio la funzione contabilità, risorse umane, etc.) che, mediante presentazione di documenti o dichiarazioni false o attestanti informazioni non rispondenti al vero od omissive, si attivino al fine di ottenere erogazioni pubbliche non dovute. Il reato si consuma all'atto dell'ottenimento di erogazioni pubbliche non dovute. sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità	Omissione ovvero errate/infedeli registrazioni contabili rappresentando strumentalmente, per finalità illecite, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società diversa da quella reale; Esistenza di corruzione verticistica interna per fornire una rappresentazione patrimoniale, economica e finanziaria non veritiera e corretta; Mancata/infedele rappresentazione dei dati e delle informazioni in materia di sostenibilità con eventuale perdita di patrimonio e/o di reputazione per l'azienda; Presentazione/Predisposizione di documentazione aziendale recante informazioni non veritiere al fine di ottere indebitamente un finanziamento pubblico; Registrazioni contabili non veritiere e/o tempestive strumentali al perseguimento di finalità illecite; Falsificazione di documentazione probatoria al fine di ottenere illecite agevolazioni fiscali; Esistenza di corruzione verticistica interna per produrre una dichiarazione fiscale non corretta (anche, ad es. tramite la non corretta gestione di spese non deducibili)-; Formalizzazione di documentazione falsa o omissione di informazioni dovute al fine di ottenere indebiti contributi/finanziamenti dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla Comunità europea		APICALE	27	10	**2,7**	si	Attività amministrative e acquisti		AD CDA	PCI 01 Autorizzazioni e rapporti con le istituzioni PCI 02 rapporti con enti pubblici "Portale Fornitori - sito https://chilivaniambiente.acqu isitelematici.it/"	Report su eventuali deroghe adottate nella valutazione delle poste del conto economico e dello stato patrimoniale; Copia dei verbali di riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione; Report su eventuali richieste di chiarimenti effettuati da soggetti terzi (Banche, società di Leasing, ….)	annuale
24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	art. 640 comma 2 c.p.	(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee) Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore,procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.	100	600	3	24	Tale reato è configurabile, ad esempio, nelle ipotesi in cui la società utilizzi artifizi o raggiri nella contrattazione con la Pubblica Amministrazione e/o nell'ambito della partecipazione a gare d'appalto per l'aggiudicazione diservizi nei confronti della Pubblica Amministrazione (ad esempio alterando la documentazione da presentare ai fini della conclusione di contratti con gli enti pubblici o ai fini della partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica, ovvero omettendo di presentare parte della documentazione necessaria). Nell'ipotesi di truffa contrattuale, il reato è configurabile non solo nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella dell'esecuzione, allorché la società, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore la Pubblica Amministrazione con artifizi e raggiri, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno (ad esempio nella fase di rendicontazione elle attività). La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con altrui danno, anche se tale profitto non corrisponde in toto alla previsione o alla finalità dell'agente.	Alterazione del processo di partecipazione alla gara con finalità illecite; Partecipazione a gare ed avvio di partnership non autorizzate in difformità dalle procedure interne e allo scopo di favorire interessi particolari; Mancato rispetto delle previsioni contenute nelle autorizzazioni e/o richieste di interventi della P.A. con eventuale perdita del patrimonio aziendale e allungamento dei tempi e dei costi dei progetti rispetto a quanto programmato; Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici e/o a fronte di prestazioni non effettivamente eseguite Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera Inadeguata rendicontazione per incompletezza della documentazione inviata da RPE Elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per mancata acquisizione del CIG o SMARTCIG in relazione al lotto o all'affidamento specifico Attribuzione incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti	amministrazione	APICALE AD	27	10	**2,7**	si	Attività amministrative e acquisti	prevedere esplicita indicazione nel codice etico di specifiche regole di condotta nei confronti della pubblica amministrazione	PRE AD RT	Codice Etico PCI 01 Autorizzazioni e rapporti con le istituzioni PCI 02 rapporti con enti pubblici	• Report su eventuali anomalie nella coerenza della fattura passiva con gli altri documenti inerenti il processo (Ordine, Contratto, Documenti di trasporto, SAL passivi, Certificati di pagamento); • Report sulla partecipazione a gare Pubbliche e Private presentate individualmente o con altre imprese associate (ATI, Consorzio,) con indicazione: - prezzo o il ribasso praticato dall'impresa e quello adottato dalla concorrenza; - trattative dirette con il cliente nel caso di Appalti Privati; • Report degli incontri avuti con componenti della P.A. dai vari responsabili di funzione con separata indicazione di eventuali anomalie/irregolarità nelle procedure di assegnazione; • Report sulle richieste di informazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza;	annuale
24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	art. 640 bis c.p.	(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	100	600	3	24	Si realizza la figura della truffa tentata e non quella della truffa consumata nell'ipotesi in cui all'assunzione da parte del soggetto passivo di una semplice obbligazione, non segue l'adempimento ed illrelativo acquisto della disponibilità della cosa da parte dell'agente.		amministrazione e finanza	APICALE DIRE	27	10	**2,78**	si	Attività amministrative e acquisti		PRE AD	Codice etico PCI 16 cquisizione e gestione dei progetti finanziati	Elenco soggetti autorizzati per richiesta e gestione di finanziamenti o contributi alla P.A. Elenco società esterne coinvolte nella gestione delle pratiche e successive attività connesse	annuale
24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	art. 640 ter c.p.	(Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico) Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.	100	600	3	24	La frode informatica non è configurabile qualora, attraverso l'utilizzo di collegamenti telematici o supporti informatici, vengano trasmessi a Pubbliche Amministrazioni, ad Enti Pubblici o ad Autorità di Vigilanza informazioni non veritiere (ad esempio, nel caso di trasmissione via mail o tramite floppy disk di file contenenti dati falsi). Possono, invece,sussistere gli estremi del reato in esame nelle ipotesi in cui isupporti informatici vengono in qualunque modo manipolati, ovveroisia, ad esempio, nel caso in cui, essendo ormai scaduto il termine per l'invio di determinati dati alle Autorità di Vigilanza, ilsistema venga alterato inmodo tale da far emergere che la trasmissione dei datisia, invece, avvenuta neltermine prescritto. Il reato si consuma con la realizzazione dell'ingiusto profitto.		caricamento dati sui rifiuti	RT CC	27	10	**2,7**	si	registrazione dati nel SW rifiuti comunicazioni dati al catasto rifiuti	seguire le indicazioni previste dal D. Lgs 152/06 in materia di registrazione dei carichi degli scarichi dei rifiuti rispettare i requisiti della PRO 14 smaltimento rifiuti e della PRO 19 prescrizioni legislative	AD AMM	SW di registrazione rifiuti	invio MUD e comunicazioni al catasto rifiuti	annuale
24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	art. 356 c.p.	(Frode nelle pubbliche forniture) Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 La pena è aumentata] nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente	100	500	3	24	(Decreto attuativo Direttiva PIF n.75/2020) Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato un danno di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a		amministrazione e finanza	PRE ACQ	27	10	**2,7**	si				comunicazioni al catasto rifiuti MOD 19 06 Piano annuale Adempimenti		annuale

Chilivani Ambiente S.p.A.

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX			PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	INT OdV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO OdV	Frequenza Controllo
24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	L. 898/1986 - recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo. - art. 2	(Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) 1. Ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ((La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.)) Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonche' le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresi' l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.	100	500	3	24	(Decreto attuativo Direttiva PIF n.75/2020) Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato un danno di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.		non applicabile										
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	art. 491 bis c.p.	Documenti informatici - Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.	100	400			(salvo quanto previsto dall'articolo 24 del d. lgs. 231/2001 per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)		Gestione sistemi Informatici	AD AMM RT CC	6	5	**1,2**	**si**	gestione della Privacy e degli accessi al Sistema informatico	La Società ha adempiuto ai requisiti richiesti dal GDPR, nei confronti del trattamento dei dati in possesso alla società. controllo sui dispositivi HD & SW e della creazione dei profili utente; gestione del sito, dei profili e-mail e di eventuali mailing list.	AD AMM	documenti allegati al sistema di verifica del GDPR	• Report su eventuali utilizzi illegittimi da parte del personale delle attrezzature software e hardware ricevute in dotazione • Report sui documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria	annuale
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	615 ter. c.p.	(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso de poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.	100	500					non applicabile										
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	art. 615 quater c.p.	(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura,diffonde, comunica o consegna codici,parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico,protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.	100	300					Gestione sistemi Informatici	AD AMM RT CC Consulenti informatici	6	5	**1,2**	**si**	gestione della Privacy e degli accessi al Sistema informatico	La Società ha adempiuto ai requisiti richiesti dal GDPR, nei confronti del trattamento dei dati in possesso alla società. controllo sui dispositivi HD & SW e della creazione dei profili utente; gestione del sito, dei profili e-mail e di eventuali mailing list.	AD AMM	documenti allegati al sistema di verifica del GDPR	• Report su eventuali utilizzi illegittimi da parte del personale delle attrezzature software e hardware ricevute in dotazione • Report sui documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria	annuale
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	art. 615 quinquies c.p.	(Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico) Chiunque. allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e` punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.	100	300					non applicabile										
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	art. 617 quater c.p.	(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	100	500					Gestione sistemi Informatici	PRE RT CC Consulenti informatici	6	5	**1,2**	**si**	gestione della Privacy e degli accessi al Sistema informatico	La Società ha adempiuto ai requisiti richiesti dal GDPR, nei confronti del trattamento dei dati in possesso alla società. controllo sui dispositivi HD & SW e della creazione dei profili utente; gestione del sito, dei profili e-mail e di eventuali mailing list.	AD AMM	documenti allegati al sistema di verifica del GDPR	• Report su eventuali utilizzi illegittimi da parte del personale delle attrezzature software e hardware ricevute in dotazione • Report sui documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria	annuale
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	art. 617 quinquies c.p.	(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater	100	500					non applicabile										
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	art. 635 bis c.p.	(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635,ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio	100	500					Gestione sistemi Informatici	PRE RT CC Consulenti informatici	6	5	**1,2**	**si**	gestione della Privacy e degli accessi al Sistema informatico	La Società ha adempiuto ai requisiti richiesti dal GDPR, nei confronti del trattamento dei dati in possesso alla società. controllo sui dispositivi HD & SW e della creazione dei profili utente; gestione del sito, dei profili e-mail e di eventuali mailing list.	AD AMM	documenti allegati al sistema di verifica del GDPR	• Report su eventuali utilizzi illegittimi da parte del personale delle attrezzature software e hardware ricevute in dotazione • Report sui documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria	annuale
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	art. 635 ter c.p.	(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità) Salvo che il atto costituisca piu` grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena e` della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e` commesso con abuso della qualita` di operatore del sistema, la pena e` aumentata.	100	500					Gestione sistemi Informatici	PRE RT CC Consulenti informatici	6	5	**1,2**	**si**	gestione della Privacy e degli accessi al Sistema informatico	La Società ha adempiuto ai requisiti richiesti dal GDPR, nei confronti del trattamento dei dati in possesso alla società. controllo sui dispositivi HD & SW e della creazione dei profili utente; gestione del sito, dei profili e-mail e di eventuali mailing list.	AD AMM	documenti allegati al sistema di verifica del GDPR	• Report su eventuali utilizzi illegittimi da parte del personale delle attrezzature software e hardware ricevute in dotazione • Report sui documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria	annuale
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	art. 635 quater c.p.	(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) Salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e` punito con la reclusione da uno a cinque anni.	100	500					Gestione sistemi Informatici	PRE RT CC Consulenti informatici	6	5	**1,2**	**si**	gestione della Privacy e degli accessi al Sistema informatico	La Società ha adempiuto ai requisiti richiesti dal GDPR, nei confronti del trattamento dei dati in possesso alla società. controllo sui dispositivi HD & SW e della creazione dei profili utente; gestione del sito, dei profili e-mail e di eventuali mailing list.	AD AMM	documenti allegati al sistema di verifica del GDPR	• Report su eventuali utilizzi illegittimi da parte del personale delle attrezzature software e hardware ricevute in dotazione • Report sui documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria	annuale
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	art. 635 quinquies c.p.	(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità) Se il fatto di cui all'articolo 635- quater e` diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilita` o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e` della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilita` ovvero se questo e` reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e` della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e` commesso con abuso della qualita` di operatore del sistema, la pena e` aumentata.	100	500					Gestione sistemi Informatici	PRE RT CC Consulenti informatici	6	5	**1,2**	**si**	gestione della Privacy e degli accessi al Sistema informatico	La Società ha adempiuto ai requisiti richiesti dal GDPR, nei confronti del trattamento dei dati in possesso alla società. controllo sui dispositivi HD & SW e della creazione dei profili utente; gestione del sito, dei profili e-mail e di eventuali mailing list.	AD AMM	documenti allegati al sistema di verifica del GDPR	• Report su eventuali utilizzi illegittimi da parte del personale delle attrezzature software e hardware ricevute in dotazione • Report sui documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria	annuale
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	art. 640 quinquies c.p.	(Frode informatica del certificatore di firma elettronica) Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se` o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e` punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro	100	400					Gestione sistemi Informatici	PRE RT CC Consulenti informatici	6	5	**1,2**	**si**	gestione della Privacy e degli accessi al Sistema informatico	La Società ha adempiuto ai requisiti richiesti dal GDPR, nei confronti del trattamento dei dati in possesso alla società. controllo sui dispositivi HD & SW e della creazione dei profili utente; gestione del sito, dei profili e-mail e di eventuali mailing list.	AD AMM	documenti allegati al sistema di verifica del GDPR	• Report su eventuali utilizzi illegittimi da parte del personale delle attrezzature software e hardware ricevute in dotazione • Report sui documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria	annuale

Chilivani Ambiente S.p.A.

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX			PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	INT OdV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO OdV	Frequenza Controllo
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]	Legge 18 novembre 2019, n. 133 (la "Legge Cybersecurity"), con cui è stato convertito in legge, con modifiche, il Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 (il "Decreto Cybersecurity"), recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica	Art.1 co.11 D.Lgs n. 105/2019 (Decreto Cybersecurity) Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) 4, o al comma 6, lettera a) 5, o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) 6, fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.	100	400	sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) ex. D.lgs 231/01				Gestione sistemi Informatici	PRE RT CC Consulenti informatici	6	5	**1,2**	si	gestione della Privacy e degli accessi al Sistema informatico	La Società ha adempiuto ai requisiti richiesti dal GDPR, nei confronti del trattamento dei dati in possesso alla società. controllo sui dispositivi HD & SW e della creazione dei profili utente; gestione del sito, dei profili e-mail e di eventuali mailing list.	AD AMM	documenti allegati al sistema di verifica del GDPR	• Report su eventuali utilizzi illegittimi da parte del personale delle attrezzature software e hardware ricevute in dotazione • Report sui documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria	annuale
24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	art. 416, comma 6 c.p.	(Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. ---------- Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo ----------	400	1000	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3		non applicabile		9	10	0	no						
24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	art. 416bis c.p.	(Associazione di tipo mafioso) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quatordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	400	1000	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3		produzione	PRE AD RT CC	9	10	0,9	no	PCI 06_Consulenza e prestazioni professionali					
24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	art. 416ter c.p.	**(Scambio elettorale politico-mafioso)** La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.	400	1000	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3		produzione selezione e assunzione del personale	PRE RT CC	9	10	0,9	no	PCI 07_Sponsorizzazioni liberalità e non profit					
24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	art. 630 c.p.	(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni, alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.	400	1000	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3		non applicabile											
24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	art. 74 DPR 309/90	(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) 1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.	400	1000	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3		non applicabile											
24ter (Delitti di criminalità organizzata) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29]	art. 407, co. 2, lett. a), numero 5) c.p.p.	(Termini di durata massima delle indagini preliminari) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. 2. La durata massima e` tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: (omissis) 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2,comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis). Articolo 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 (Armi e munizioni comuni da sparo) (omissis) (comma 3) Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonchè le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. (omissis)	300	800	12	24	Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3		non applicabile											

Chilivani Ambiente S.p.A.

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX			PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	INT OdV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO OdV	Frequenza Controllo
25 **(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)**	art. 317 c.p.	(Concussione) – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni » (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	300	800	*non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale *non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale(Modifiche apportate dalla Spazzacorrotti, L. n.3/2019)		Merita considerare la difficoltà di distinzione e la possibile interconnessione / ambivalenza tra il reato di concussione e i reati di corruzione; da ciò consegue la necessità di particolare attenzione da parte dell'impresa, soprattutto qualora vi sia il rischio di forme di concussione ambientale o di conseguimento di indebiti vantaggi da parte del soggetto passivo della concussione. Poiché il reato in esame si caratterizza come "proprio", nel senso che il soggetto attivo deve necessariamente rivestire una delle qualifiche soggettive richiamate dalla fattispecie, lo stesso è configurabile nelsettore societario, nelle sole ipotesi in cui la società assuma ruoli di incaricato di pubblico servizio (ad esempio, nell'ambito del servizio di gestione tesoreria,svolto in favore di enti locali). Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo la dazione o la promessa. La semplice promessa di pagamento è, pertanto,sufficiente ad integrare gli estremi delreato di concussione, costituendo il pagamento dell'indebito un post factum che serve solo alla realizzazione dell'illecito profitto, ma che è ininfluente sul già avvenuto perfezionamento del reato. Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.L'art. 25 al comma 5 bis del D.lgs 231/01 prevede sanzioni interdittive attenuate non inferiori a tre mesi e non superiore a due anni, nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili		al momento l'attività della società non contempla ruoli di incaricati di pubblico servizio rientranti nelle fattispecie descritte											
25 **(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)**	art. 318 c.p.	(Corruzione per un atto d'ufficio) Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.	100	200			tali reati presentano una vasta applicabilità al mondo societario. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi d'ispezioni da parte di una autorità di vigilanza: gli esponenti aziendali della società potrebbero, infatti, (anche tramite consulenti/legali/fornitori esterni) dare o promettere denaro o altra utilità ai funzionari pubblici, al fine di indurre gli stessi al buon esito degli adempimenti, delle verifiche e dei controlli, ove ne manchino i presupposti (corruzione propria) o attraverso procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio (corruzione impropria). Il reato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la promessa e riceve la retribuzione indebita, oppure semplicemente nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la promessa. Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente che vi sia stata ricezione dell'indebita retribuzione o accettazione della relativa promessa, mentre è irrilevante l'effettivo compimento dell'atto. Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.	Corruzione di un pubblico ufficiale/incaricato di pubblico ufficio per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi, autorizzazioni in minor tempo rispetto a quello previsto dalle procedure o in assenza dei requisiti necessari previsti Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e mancato rispetto della normativa vigente; Illecito ottenimento di finanziamenti pubblici in virtù della corruzione di un soggetto pubblico; Predisposizione di criteri di valutazione delle offerte tecniche atti a favorire un contraente preciso; Conflitto di interessi in capo a componenti della commissione di gara; Definizione dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari di partecipazione alla gara non proporzionali all'oggetto dell'affidamento; Erroneo calcolo dell'offerta economica da parte della Commissione di gara al fine di perseguire interessi particolari; Mancata/errata valutazione della documentazione in difformità dalla normativa vigente; Mancata attivazione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta in difformità dalla normativa vigente; Erronee valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte al fine di favorire interessi particolari; Irregolare esecuzione delle attività della Commissione tecnica di gara per agevolare uno specifico operatore;	Commerciale - Amministrazione - Dirigenza nei Processi produttivi (nell'ambito dei controlli da parte dell'autorità)	APICALE	18	10	**1,8**	**si**	**Attività Commerciali e Dirigenziali**	La direzione aziendale e/o Responsabile dell'Ufficio COMMERCIALE, decide il prezzo o il ribasso e ne dà riscontro formale in un verbale da allegare al dossier di partecipazione, assieme a tutti gli altri documenti che hanno portato alla determinazione del prezzo o del ribasso. La stessa funzione valuta la congruità degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.	AD PRE RT CC RPCT	Codice Etico Allegato 03 MGI Mansionario (per i rapporti con la pubblica amministrazione) PRO 08 Audit interni PCI 03 Controllo amministrativo PRO 09 Gestione delle Comunicazioni atti processuali eventualmente prodotti "Portale Fornitori - sito https://chilivaniambiente.acquisttelematici.it/" Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	• Report di un elenco di eventuali spese di rappresentanza di importo superiore al modico valore con espressa indicazione di quelle a favore di soggetti della Pubblica Amministrazione e di quelle fatte in deroga alle procedure aziendali; • Report contenente l'elenco dei soggetti interni ed esterni all'azienda che hanno procure ad operare con la Pubblica Amministrazione • Report degli incontri avuti con componenti della P.A. dai vari responsabili di funzione con separata indicazione di eventuali anomalie/irregolarità nelle procedure di assegnazione; • Report sulle ispezioni effettuate da Enti e/o organi di controllo (Ispettorato del lavoro, ASL, Amministrazione Finanziaria Report movimentazione flussi finanziari in maniera anomala (non standard);	annuale
25 **(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)**	art. 319 c.p.	(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio) Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	200	600	12	24				APICALE	18	10	**1,8**	**si**	**Attività Commerciali e Dirigenziali**	La gestione dei flussi di cassa và disciplinata da procedura documentata ed aggiornata in coerenza con la politica creditizia dell'impresa e sulla base di adeguate separazioni dei compiti e della regolarità contabile per le operazioni di apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti	AD PRE RT CC RPCT			
25 **(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)**	art. 319ter c. 1 c.p	(Corruzione in atti giudiziari) Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.(omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	200	600	12	24	L'occasione di reato potrebbe concretizzarsi in ogni ipotesi di contenzioso giudiziario riguardante o connesso all'attività aziendale nel quale si inseriscano fattispecie di corruzione per atto d'ufficio o di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. Costituisce, inoltre, reato di corruzione in atti giudiziari l'erogazione di corrispettivi, in tutto o in parte fittizi, a legali in contatto con Organi giudiziari. Le possibili funzioni interessate sono quelle che possano decidere il ricorso alle vie giudiziarie e/o sostenere la gestione del contenzioso, con particolare riguardo alle aree o ai soggetti che possono avere rapporti, diretti o indiretti, con gliOrgani giudiziari. La Società risponde del reato in esame, congiuntamente alla persona fisica autrice materiale del fatto, qualora decida di corrompere il giudice incaricato del processo, al fine di conseguire un risultato favorevole o ridurre il danno patrimoniale. Analoga situazione può, altresì, verificarsi nel caso in cui la corruzione venga posta in essere per ottenere, al fine di preservare l'immagine della Società, il proscioglimento, nell'ambito di un processo penale, dei propri amministratori imputati per ipotesi di cattiva gestione. Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.	Manipolazione delle disposizioni al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara con restrizione indebita dei partecipanti alla gara, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per alterarne l'esito con finalità illecite; Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti; Manipolazione delle disposizioni al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara con restrizione indebita dei partecipanti alla gara; Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito; Ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge; Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge; Mancato rispetto del principio di rotazione; Erronea individuazione dell'importo dell'appalto ai fini della determinazione della normativa applicabile (sopra o sotto soglia comunitaria); Erronea scelta del modello procedurale dell'affidamento (es: concessione in luogo di appalto); Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate; Elusione delle regole di affidamento degli appalti; Manipolazione o falsificazione dei dati e/o documenti contenuti o allegati alla domanda per favorire determinati soggetti; Disomogeneità nella valutazione delle richieste al fine di favorire interessi particolari; Mancata comunicazione all'interessato dell'esito della domanda al fine di favorire prevenire taluni operatori economici; Iscrizione di operatori economici privi dei requisiti richiesti; Partecipazione alla procedura di soggetti sprovvisti dei requisiti di legge o in possesso di requisiti non idonei per l'oggetto dell'affidamento; Manipolazione o falsificazione dei dati e/o documenti contenuti o allegati alla domanda per favorire determinati soggetti; Alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; Omissione nell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ovvero manipolazione/falsificazione/occultamento dati e documenti a sostegno, al fine di impedire l'avvio del procedimento di cancellazione, per favorire determinati soggetti e/o nascondere eventuali responsabilità; Disomogeneità nella valutazione di situazioni analoghe e/o incongruenza fra risultanze istruttorie e	Direzione - Amministrazione - processi produttivi - Gestione delle visite ispettive da parte della Provincia o dell'ARPAS - Gestione rapporti con l'autorità di vigilanza	APICALE soggetti in possesso di delega per rappresentare la società	**27**	**10**	**2,7**	**si**	**Attività Commerciali e Dirigenziali**	a. consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza b. prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno; Esplicita indicazione nel codice etico del divieto di pratiche corruttive, dell'adozione della massima trasparenza, correttezza e collaborazione nei rapporti con la pubblica amministrazione diffusione del codice etico	AD RT RPCT		consentire l'accesso ai documenti, di un processo civile o penale solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o a suoi delegati, al Collegio Sindacale o organo equivalente, alla società di revisione, all'Organismo di Vigilanza	
25 **(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)**	319quater c.p.	(Induzione indebita a dare o promettere utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	300	800	12	24				APICALE soggetti in possesso di delega per rappresentare la società	18	10	**1,8**	**si**	**Attività Commerciali e Dirigenziali**					
25 **(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)**	320 c.p.	(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	200	800						APICALE soggetti in possesso di delega per rappresentare la società	18	10	**1,8**	**si**	**Attività Commerciali e Dirigenziali**					annuale
25 **(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)**	art. 319bis c.p.	**(Circostanze aggravanti)** Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.	300	800	12	24	Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.			APICALE soggetti in possesso di delega per rappresentare la società	18	10	**1,8**	**si**	**Attività Commerciali e Dirigenziali**				• Report degli incontri avuti con componenti della P.A. dai vari	

Chilivani Ambiente S.p.A.

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX			PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G x F x I	PROTOCOLLO	RESIDUO	INT OdV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO OdV	Frequenza Controllo
25 **(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)**	art. 322 c. 2-4 c.p.	(Istigazione alla corruzione) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un attocontrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate all'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	200	600	12	24	Il delitto di istigazione alla corruzione è reato di mera condotta per la cui consumazione è sufficiente l'offerta o la promessa dell'utilità oppure con la sollecitazione della promessa o dazione, mentre è assolutamente irrilevante il verificarsi o meno del fine a cui è preordinata l'istigazione Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.	esito del procedimento; Partecipazione alla gara di soggetti sprovvisti dei requisiti di qualificazione richiesti dalla legge; Partecipazione alla gara di soggetti con attestati di qualificazione non idonei per l'esecuzione dell'affidamento in oggetto; Mancata applicazione di penali e/o risoluzione del contratto per insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma; Inaccurato monitoraggio dell'esecuzione del contratto; Ammissione di varianti in corso di esecuzione al di fuori dei casi consentiti dalla legge; Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore; Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante; Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti Omessa o incompleta verifica della sussistenza dei requisiti di legge dei subappaltanti Corruzione del soggetto pubblico per ottenere il buon esito del procedimento Induzione a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci Aggiudicazione non imparziale per limitata pubblicazione dei dati di gara ed in violazione della normativa in materia di trasparenza Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando al fine di favorire interessi particolari Limitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi per violazione delle regole a tutela della trasparenza Irregolare esecuzione delle attività della Commissione tecnica di gara per agevolare uno specifico operatore Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti	- Gestione delle forniture pa parte di enti pubblici - partecipazione a gare pubbliche di servizi	APICALE soggetti in possesso di delega per rappresentare la società	18	10	**1,8**	**si**	**Attività Commerciali e Dirigenziali**	effettuazione attività di auditing interno atto a monitorare la corretta applicazione dei protocolli	RPCT Auditor	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della TRASPARENZA Rapporti di audit	responsabili di funzione con separata indicazione di eventuali anomalie/irregolarità nelle procedure di assegnazione; • Report sulle ispezioni effettuate da Enti e/o organi di controllo (Ispettorato del lavoro, ASL, Amministrazione Finanziaria Report sulle ispezioni condotte dal personale incaricato all'audit interno	
25 **(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)**	art. 321 c.p.	(Pene per il corruttore) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità. (IN RIFERIMENTO ARTT. 319 e 319ter)	200	600	12	24				APICALE soggetti in possesso di delega per rappresentare la società	18	10	**1,8**	**si**	**Attività Commerciali e Dirigenziali**					
25 **(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)**	art. 322bis c.p.	(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, cheesercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	300	800			Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.		non applicabile											
25 **(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)**	art. 346bis c.p.	Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.). Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter(2) e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.	100	200			Reato di Traffico di influenze illecite introdotto dalla L. n.3/2019 (Spazzacorrotti) al comma 1 dell'art. 25 del D.Lgs 231/01		Gestione delle visite ispettive da parte della Provincia o dell'ARPAS Gestione rapporti con l'autorità di vigilanza - Gestione delle forniture pa parte di enti pubblici - partecipazione a gare pubbliche di servizi	APICALE soggetti in possesso di delega per rappresentare la società	18	10	**1,8**	**si**	Attività Commerciali e Dirigenziali	prevedere una adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;	AD RT	Codice Etico Allegato 03 MGI Mansionario (per i rapporti con la pubblica amministrazione)		
25 **(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)**	art. 314 comma 1 c.p.	Peculato (Art. 314 comma 1 c.p.) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi	100	200					non applicabile											
25 **(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)**	art. 316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro odaltra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	100	200			(Decreto attuativo Direttiva PIF n.75/2020)		non applicabile											
25 **(Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)**	art. 323 c.p.	Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.	100	200			(Decreto attuativo Direttiva PIF n.75/2020)		acquisti forniture di beni e servizi per conto della società	PRE RT CC	6	5	1,2	**si**	PRO 11 Gestione acquisti PRO 12 Valutazione dei fornitori	valutare tutti i fornitori in base ai criteri stabiliti all'interno dei protocolli con rigidi parametri di selezione onde evitare favoritismi a vantaggio di appaltatori vicini a membri apicali	PRE AD RT CC	MOD 12 02 Registro Fornitori Qualificati	aggiornamento annuale della qualifica dei fornitori	annuale
25bis **(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)** **[Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]**	art. 453 c.p.	(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.	300	800	12	24			non applicabile		0	\	0							
25bis **(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)** **[Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]**	art. 454 c.p.	(Alterazione di monete) Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.	100	500	12	24			non applicabile		0	\	0							

Chilivani Ambiente S.p.A.

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX			PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	INT OdV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO OdV	Frequenza Controllo
25bis **(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)** **[Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]**	art. 455 c.p.	(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.	500	500	12	24	sanzioni ridotte da un terzo alla metà di cui agli artt. 453,454		non applicabile		0	\	0							
25bis **(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)** **[Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]**	art. 457 c.p.	**(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.)** Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	100	200					non applicabile		0	\	0							
25bis **(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)** **[Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]**	art. 459 c.p.	(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per alori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	100	333,33	12	24			non applicabile		0	\	0							
25bis **(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)** **[Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]**	art. 460 c.p.	(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.	100	500	12	24			non applicabile		0	\	0							
25bis **(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)** **[Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]**	art. 461 c.p.	(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	100	500	12	24			non applicabile		0	\	0							
25bis **(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)** **[Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]**	art. 464 c. 2 c.p.	(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	100	200					non applicabile		0	\	0							
25bis **(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)** **[Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]**	art. 464 c.1 c.p.	(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	100	300					non applicabile		0	\	0							
25bis **(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)** **[Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]**	art. 473 c.p.	(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».	100	500	3	12			non applicabile		0	\	0							
25bis **(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)** **[Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]**	art. 474 c.p.	(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».	100	500	3	12			non applicabile		0	\	0							
25bis-1 **(Delitti contro l'industria e il commercio)** **[Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]**	art. 513 c.p.	(Turbata libertà dell'industria o del commercio) Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	100	500					non applicabile		0	\	0							
25bis-1 **(Delitti contro l'industria e il commercio)** **[Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]**	art. 515 c.p.	(Frode nell'esercizio del commercio) Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.	100	500					non applicabile		0	\	0							
25bis-1 **(Delitti contro l'industria e il commercio)** **[Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]**	art. 516 c.p.	(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.	100	500					non applicabile		0	\	0							
25bis-1 **(Delitti contro l'industria e il commercio)** **[Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]**	art. 517 c.p.	(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.	100	500					non applicabile		0	\	0							
25bis-1 **(Delitti contro l'industria e il commercio)** **[Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]**	art. 517ter c.p.	(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali	100	500					non applicabile		0	\	0							

Chilivani Ambiente S.p.A.

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX			PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	INT OdV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO OdV	Frequenza Controllo
25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	art. 517quater c.p.	(Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.	100	500					non applicabile		0	\	0							
25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	art. 513bis c.p.	(Illecita concorrenza con minaccia o violenza) Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	100	800	3	24			l'eventuale applicazione del reato presupposto si può presentare esclusivamente per questa attività: • Partecipazione a gare o bandi pubblici • Offerte commerciali verso i privati Sulle quali però verrebbe a mancare la possibilità di commissione dello stesso reato, in quanto la destinazione dei rifiuti urbani è definita dal piano regionale sui rifiuti e non dalla libera concorrenza del		0	\	0							
25bis-1 (Delitti contro l'industria e il commercio) [Articolo introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15]	art. 514 c.p.	(Frodi contro le industrie nazionali) Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 . Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	100	800	3	24			non applicabile											
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	art. 2621 c.c.	(False comunicazioni sociali) Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.	200	400			Il reato può verificarsi qualora vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle comunicazioni sociali fatti materiali non veritieri ovvero vengano omesse informazioni obbligatorie relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, peringannare isoci o il pubblico. Attesa la formulazione della disposizione in esame – che prevede, a livello quantitativo, specifiche soglie di punibilità – sembrano rimanere escluse dall'ambito di applicazione della presente norma le informazioni di tipo "qualitativo", inidonee ad alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. Il reato in esame rientra tra i reati di pericolo e, pertanto, si consuma con la sola esposizione di fatti non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali ovvero con l'omissione di informazioni la cui comunicazione è obbligatoria per legge. La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo	Elaborazione di budget non veritieri e strumentali per il perseguimento di finalità corruttive; Elaborazione di un piano di investimento non veritiero e strumentale al compimento di attività corruttive; Anomala gestione del magazzino, e/o sottrazione di beni dallo stesso, al fine di realizzare provviste e/o altre utilità non tracciate attraverso il sistema aziendale SAP per finalità corruttive Registrazioni contabili non veritiere per finalità corruttive (es: definizione del valore delle immobilizzazioni e relativi ammortamenti; imputazione delle spese di manutenzione ordinaria o straordinaria sugli immobili aziendali) Omissione ovvero errate/infedeli registrazioni contabili rappresentando strumentalmente, per finalità illecite, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società diversa da quella reale; Esistenza di corruzione verticistica interna per fornire una rappresentazione patrimoniale, economica e finanziaria non veritiera e corretta; Mancata/infedele rappresentazione dei dati e delle informazioni in materia di sostenibilità con eventuale perdita di patrimonio e/o di reputazione per l'azienda; Presentazione/Predisposizione di documentazione aziendale recante informazioni non veritiere al fine di ottere indebitamente un finanziamento pubblico; Registrazioni contabili non veritiere e/o tempestive strumentali al perseguimento di finalità illecite; Falsificazione di documentazione probatoria al fine di ottenere illecite agevolazioni fiscali; Esistenza di corruzione verticistica interna per produrre una dichiarazione fiscale non corretta (anche, ad es. tramite la non corretta gestione di spese non deducibili)-; Formalizzazione di documentazione falsa o omissione di informazioni dovute al fine di ottenere indebiti contributi/finanziamenti dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla Comunità europea Esecuzione di transazioni finanziarie strumentali ad attività corruttive Pagamenti non dovuti o erogati in misura superiore alla qualità delle prestazione ottenute per finalità corruttive e con relativa perdita di patrimonio aziendale Incompleta/inaccurata effettuazione delle riconciliazioni bancarie al fine di occultare un incasso Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate per finalità illecite	Amministrazione e finanza Redazione e approvazione dei documenti contabili societari Redazione e approvazione dei bilanci relazioni e comunicazioni sociali	Direzione Amministrazione Assemblea soci	18	10	**1,8**	**si**	contabilità e finanza	A titolo esemplificativo, la funzione amministrativa deve prevedere: - controlli automatici e manuali sulla correttezza dei dati inseriti nel sistema informativo; - assegnare le funzioni di verifica e controllo ad un ufficio diverso da quello di caricamento dei dati; - adozione di procedure specifiche per gli anticipi ed i rimborsi di spese; - prevedere adeguati profili utenti per l'accesso ai diversi livelli del sistema contabile aziendale; - Proceduralizzare il sistema di aggregazione dei dati contabili per la redazione dei bilanci e delle situazioni infrannuali; - Istituire una procedura di verifica delle movimentazioni relativa alla gestione della cassa contanti, internet banking, rimborsi/anticipi spese; - istituzione di una specifica procedura sul processo di verifica di controllo dei dati da sottoporre all'assemblea nei relativi atti o documenti	CDA AD PRE Collegio sindacale	inserimento nel codice etico di specifiche indicazioni riguardanti il comportamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di bilancio e delle relazioni e comunicazioni societarie Diffusione del codice etico verso tutti i soggetti interessati alla redazione del bilancio e delle relazioni e comunicazioni societarie	Report su eventuali rilievi e/o difformità riscontrati durante i controlli di chiusura dei bilanci intermedi e finali ed annotati nei Modelli di Controllo individuate nella specifica Procedura Amministrazione Finanza e Controllo; Report su acquisto o vendita di partecipazioni eventualmente effettuate infragruppo e delle operazioni straordinarie effettuate; Report sull'apertura di eventuali nuove unità produttive Report su eventuali deroghe adottate nella valutazione delle poste del conto economico e dello stato patrimoniale; Report su eventuali investimenti attuati attraverso l'ottenimento di fondi pubblici; Copia dei verbali di riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione; Report su eventuali richieste di chiarimenti effettuati da soggetti terzi (Banche, società di Leasing, ...) con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali: a) il monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di corporate governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali; b) l'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e la disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute; c) la vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti da Ecoserdiana S.p.A..	
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	art. 2621-bis c.c.	(Fatti di lieve entita') Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	100	200																
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	art. 2622 c.1 c.c.	False comunicazioni sociali delle societa' quotate)Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societa' emittenti strumenti finanziari ammessi allanegoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nellealtre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al veroovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessaappartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle societa' indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le societa' che controllano societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le societa' che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.	400	600			Il reato in esame rientra tra i reati di danno e, pertanto, si realizza con il verificarsi di un danno patrimoniale alla società, aisoci o ai creditori a seguito dell'esposizione di fatti non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, ovvero a seguito dell'omissione di informazioni la cui comunicazione è obbligatoria perlegge. La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo	Registrazioni contabili non veritiere e/o tempestive strumentali al perseguimento di finalità illecite; Falsificazione di documentazione probatoria al fine di ottenere illecite agevolazioni fiscali; Esistenza di corruzione verticistica interna per produrre una dichiarazione fiscale non corretta (anche, ad es. tramite la non corretta gestione di spese non deducibili)-; Formalizzazione di documentazione falsa o omissione di informazioni dovute al fine di ottenere indebiti contributi/finanziamenti dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla Comunità europea Esecuzione di transazioni finanziarie strumentali ad attività corruttive Pagamenti non dovuti o erogati in misura superiore alla qualità delle prestazione ottenute per finalità corruttive e con relativa perdita di patrimonio aziendale Incompleta/inaccurata effettuazione delle riconciliazioni bancarie al fine di occultare un incasso Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate per finalità illecite	Amministrazione e finanza	Direzione Amministrazione Assemblea soci collegio sindacale	18	10	**1,8**	**si**	contabilità e finanza		CDA AD PRE Collegio sindacale				
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	2625 c.2 c.c.	(Impedito controllo) Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali , sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58	100	180			Il reato si consuma allorché i soci subiscono un danno dall'ostacolo frapposto dagli amministratori allo svolgimento da parte dei soci stessi di controlli all'interno della società La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo		Amministrazione e finanza	CDA	18	10	**1,8**	**si**	contabilità e finanza		CDA AD PRE Collegio sindacale	bilancio Controllo di gestione	Report su eventuali deroghe adottate nella valutazione delle poste del conto economico e dello stato patrimoniale; Report su eventuali investimenti attuati attraverso l'ottenimento di fondi pubblici;	annuale

Chilivani Ambiente S.p.A.

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX			PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	INT OdV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO OdV	Frequenza Controllo
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	art. 2626 c.c.	(Indebita restituzione di conferimenti) Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	100	180			Il reato in esame si realizza all'atto della restituzione, anche per via indiretta o simulata, di conferimenti ai soci ovvero della liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguire i predetti conferimenti. La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo		• attività di comunicazione di dati e/o informazioni che determinano il valore di poste di bilancio di carattere valutativo - • attività di supporto e collaborazione nelle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione; - • gestione societaria dei conferimenti, degli utili e delle riserve; operazioni sulle partecipazioni e sul capitale; - • comunicazioni agli organi di vigilanza e gestione dei rapporti con gli stessi.	CDA	18	10	**1,8**	si	contabilità e finanza	Controllo delle Attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relative, in particolare, a: - Bilancio - Controllo di gestione Il vertice aziendale deve verificare che la redazione dei vari documenti avvenga nel rispetto del principio della separazione funzionale e della contrapposizione operativa tra chi redige le situazioni contabili, le proiezioni, etc, e chi ne effettua il controllo garantire la riservatezza circa l'identità di chi trasmetta informazioni, purché veritiere e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto nelle procedure.	CDA AD PRE Collegio sindacale	bilancio Controllo di gestione	Report su eventuali rilievi e/o difformità riscontrati durante i controlli di chiusura dei bilanci intermedi e finali ed annotati nei Modelli di Controllo individuate nella specifica Procedura Amministrazione Finanza e Controllo; Report su acquisto o vendita di partecipazioni eventualmente effettuate infragruppo e delle operazioni straordinarie effettuate; Report sull'apertura di eventuali nuove unità produttive Report su eventuali deroghe adottate nella valutazione delle poste del conto economico e dello stato patrimoniale; Report su eventuali investimenti attuati attraverso l'ottenimento di fondi pubblici; Copia dei verbali di riunione del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione; con riferimento alle altre Attività Sensibili : a) le verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di corporate governance atte a prevenire i reati societari; b) l'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.	
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	art. 2627 c.c.	(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve primadel termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato	100	130			Il reato in esame si realizza all'atto della ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero della ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite. La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo				18	10	**1,8**	si	contabilità e finanza		CDA AD PRE Collegio sindacale	bilancio Controllo di gestione		
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	art. 2628 c.c.	(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante) Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.	100	180			Il reato in esame si realizza allorché si produce una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge della società a cui appartengono gli amministratori agenti o delle società da essa controllata, a causa dell'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali da parte dei suddetti amministratori. La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo				18	10	**1,8**	si	contabilità e finanza		CDA Assemblea soci Collegio sindacale	bilancio Controllo di gestione		
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	art. 2629 c.c.	(Operazioni in pregiudizio dei creditori) Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	150	330			Il reato in esame si realizza nel momento in cui i creditori di una società subiscono un danno a causa di riduzioni del capitale sociale o di operazioni di fusione con altra società o di scissione in violazione delle disposizioni di legge che tutelano i creditori stessi. La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo			CDA Assemblea dei soci	18	10	**1,8**	si	contabilità e finanza		CDA Assemblea soci Collegio sindacale	bilancio Controllo di gestione		
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	art. 2629bis c.c.	(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi) L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1¡ settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altres" dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.	200	500			Il reato si consuma al momento in cui dall'inottemperanza ad uno degli obblighi posti dall'art. 2391, primo comma, c.c. si produce un danno alla società o a terzi, nel caso di sussistenza di "interessi degli amministratori". Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo		non applicabile		0	\	0							
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	art. 2632 c.c.	**(Formazione fittizia del capitale)** Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azi oni o quote in mi sura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	100	180			Il reato in esame si consuma al momento del perfezionamento dell'operazione che integra la fattispecie. La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo			CDA Assemblea dei soci	18	10	**1,8**	si		f) prevedere che, nella gestione delle risorse finanziarie e più in generale per le decisioni di impiego, la Società si avvalga di Istituzioni bancarie e intermediari finanziari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;	CDA Assemblea soci Collegio sindacale			
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	art. 2633 c.c.	(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	150	330			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo		non applicabile											
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	art. 2635 c.c.	(**Corruzione tra privati)** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)	200	400				Mancata/errata/falsa pianficazione delle attività con eventuale perdita di patrimonio aziendale; Inefficace e inefficiente gestione degli immobili con eventuale perdita di patrimonio aziendale Alienazioni condotte al fine di favorire interessi particolari Locazione di immobili a condizioni tali da favorire interessiOmessa e/o inefficace svolgimento delle attività di controllo previste dalla normativa di riferimento al fine di favorire fenomeni corruttivi	Amministrazione: - recupero crediti - gestione spese di rappresentanza - trattative private, cessioni gratuite - elargizioni a iniziative liberali	PRE CDA RT CC	18	10	**1,8**	si	**contabilità e finanza**	A tutti i soggetti i destinatari del Modello è fatto divieto di: - offrire o effettuare elargizioni in denaro o altra utilità (ospitalità, intrattenimento, ecc.) a referenti di enti privati e società per il compimento (o anche l'omissione) di atti del proprio ufficio, in violazione dei doveri di fedeltà, con lo scopo di ricevere un vantaggio di qualsiasi natura per la società e/o per se stesso, a prescindere dal fatto che tale atto venga poi compiuto; - In tutti i casi i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell' Organismo di Vigilanza; - accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di referenti di enti privati, agenzie, fornitori o clienti (o effettuati con modalità tali) da costituire una violazione dei principi esposti nel Modello; - eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei consulenti, referenti di agenzie, fornitori o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi. Nella gestione dei contratti, inoltre, devono essere svolte verifiche sulla coerenza dell'ordine rispetto ai	AD PRE AMM	bilancio Controllo di gestione	Report su eventuali deroghe adottate nella valutazione delle poste del conto economico e dello stato patrimoniale; Report su eventuali investimenti attuati attraverso l'ottenimento di fondi pubblici;	annuale

Chilivani Ambiente S.p.A.

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX			PROCESSI/ATTIVITA' (es. borse di studio) - gestione delle sponsorizzazioni - gestione assunzione del personale	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	INT OdV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO OdV	Frequenza Controllo
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	art. 2635 bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati (Art.2635 bis c.c.). Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinche compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedelta', soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilita', per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di	200	400	Sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. del D.Lgs 231/01		commessi nell'interesse o vantaggio della Società Mancato rispetto delle previsioni della normativa di riferimento con esposizione della società a sanzioni e/o eventuale perdita di patrimonio aziendale particolari e/o non favorevoli per l'azienda con conseguente perdita di patrimonio aziendale Inefficace o inefficiente gestione del parco auto con perdita di patrimonio aziendale Perdita del patrimonio aziendale ed aumento dei costi finalizzati a condotte illecite (es. furti/frodi)	PRE CDA RT CC	18	10	**1,8**	**si**	**contabilità e finanza**	parametri previsti nel contratto medesimo; sulla completezza ed accuratezza della fattura e della conformità della stessa alle prescrizioni di legge, così come previsto dalle procedure aziendali; l'eventuale reclutamento del personale nonché la gestione dello stesso deve avvenire nel rispetto delle regole aziendali che prevedono: a) un processo di pianificazione delle risorse da assumere che tiene conto del fabbisogno; b) l'individuazione dei requisiti minimi necessari per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai CCNL (ove applicabili) ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento; c) la definizione di un processo di selezione del personale che disciplina: (i) la ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire; (ii) la gestione del conflitti di interesse tra il selezionatore e il selezionato; (iii) la verifica, attraverso diverse fasi di screening, della coerenza delle candidature con il profilo definito. d) lo svolgimento di verifiche pre-assuntive finalizzate a prevenire l'insorgere di situazioni pregiudizievoli che espongano la Società al rischio di commissione dei reati presupposto;	CDA PRE AD	controllo di gestione	- Report su eventuali sponsorizzazioni o elargizioni per iniziative liberali (es. borse di studio) report su assunzioni del personale o contratti di fornitura di servizi o consulenza	annuale
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	art. 2636 c.c.	**(Illecita influenza sull'assemblea)** Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	150	330			Il reato si consuma con il determinarsi della maggioranza in assemblea a seguito di atti simulati o fraudolenti, ad esempio attraverso la presentazione di documenti o informazioni false, fuorvianti, o comunque decettive. La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo		Amministrazione e finanza (Compimento di atti simulati o fraudolenti idonei a determinare la maggioranza in assemblea (ad es., facendo intervenire soggetti non legittimati a partecipare).)	PRE CDA Assemblea soci	18	10	**1,8**	**si**	**contabilità e finanza**	astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società; - assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare; - astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;	AD PRE CDA	verbali CDA bilanci societari	a) le verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di corporate governance atte a prevenire i reati societari; b) l'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.	annuale
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].	art. 2637 c.c.	(Aggiotaggio) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.	200	500			La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo		non applicabile										
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	art. 2638 c.1 -2 c.c.	(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusi oneda uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.	200	400			La norma non specifica quali siano le "Autorità pubbliche di Vigilanza" destinatarie della tutela penale. Al riguardo, si evidenzia comesi possa estendere la nozione in commento a qualunque soggetto pubblico che detenga poteri di natura ispettiva o di controllo. Il reato si consuma con l'esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero con l'occultamento di fatti sulla suddetta situazione, nonché con qualsiasi atto, compresa l'omissione di comunicazioni obbligatorie, che ostacoli l'esercizio delle funzioni di qualsiasi Autorità di Vigilanza. La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo		Amministrazione e finanza	APICALE	18	10	**1,8**	**si**	**contabilità e finanza**	individuare con esattezza i ruoli ed i compiti delle Funzioni responsabili delle attività di redazione e trasmissione delle comunicazioni agli organi di vigilanza; prevedere specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in prospetti e/o in documenti e/o atti già comunicati ad altri soggetti o diretti al pubblico, fino all'approvazione finale della comunicazione da parte dell'Amministratore Delegato; La predisposizione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza dovrà rispondere ai seguenti criteri: - dovranno essere individuati i responsabili delle segnalazioni periodiche alle Autorità previste o prescritte da leggi e regolamenti; - dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativa necessari ad assicurare la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità Pubbliche di Vigilanza; - in caso di accertamenti ispettivi da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, dovrà essere fornita adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. Dovranno, inoltre, essere garantite: - la tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza, da effettuare nel rispetto della normativa vigente (ad es., mediante documentazione degli incontri con i rappresentanti delle Autorità); - l'istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV, anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/corporate governance.	AD CDA PRE COLLEGIO SINDACALE	Allegasto 05 MGI Organigramma bilancio Controllo di gestione	stabilire specifici flussi informativi tra le Funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza; - predisporre apposite forme di rendiconto periodico all'OdV.	annuale
25ter (Reati societari) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/06/2015].	Art. 54 D.Lgs. n. 19 del 2 Marzo 2023	1.Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale. (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)																		
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 270bis c.p.	(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni		non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 270bis c.p.	(Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo		non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 270ter c.p.	(Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	200	700	12	24	se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni		non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 270ter c.p.	(Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo		non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 270 quater c.p.	(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni		non applicabile		0	\	0							

Chilivani Ambiente S.p.A.

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX			PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	INT OdV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO OdV	Frequenza Controllo
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 270 quater c.p.	(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo		non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 270quinquies c.p.	(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni		non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 270quinquies c.p.	(Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo		non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 270sexies c.p.	Condotte con finalità di terrorismo. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni		non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 270sexies c.p.	Condotte con finalità di terrorismo. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo		non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 280 c.p.	(Attentato per finalità terroristiche o di eversione) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l' ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni		non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 280 c.p.	(Attentato per finalità terroristiche o di eversione) Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l' ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo		non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 280bis c.p.	(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni		non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 280bis c.p.	(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto e' diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena e' aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo		non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 289bis c.p.	(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni		non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 289bis c.p.	(Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.	400	1000	12	24	Il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo		non applicabile		0	\	0							

Chilivani Ambiente S.p.A.

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX			PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	INT OdV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO OdV	Frequenza Controllo
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 302 c.p.	(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo) Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.	200	700	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni		non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 302 c.p.	(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo) Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.	400	1000	12	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l'ergastolo		non applicabile		0	\	0							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]	art. 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni,nella legge 6 febbraio 1980, n. 15	(Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica) Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (omissis)							non applicabile		0	\	0							
25quater-1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]	art. 583bis c.p.	(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì" quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole	300	700	12	24			non applicabile		0	\	0							
25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	art. 600 c.p.	(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.	400	1000	12	24			non applicabile		0	\	0							
25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003	art. 600bis c.1 c.p.	(Prostituzione minorile) Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00. (omissis)	300	800	12	24			non applicabile		0	\	0							
25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003	art. 600bis c.2 c.p.	(Prostituzione minorile) (omissis) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00. (omissis)	200	700					non applicabile		0	\	0							
25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	art. 600ter c. 1-2 c.p.	(Pornografia minorile) Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.	300	800	12	24	"anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1" (introdotto dalla Legge 38/2006), in vigore dal 2/3/2006 (art. 600 quater-1 Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.)		non applicabile		0	\	0							
25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	art. 600ter c.3-4 c.p.	(Pornografia minorile) (omissis) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.	200	700					non applicabile		0	\	0							
25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	art. 600 quater c.p.	(Detenzione di materiale pornografico) Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	200	700			"anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1" (introdotto dalla Legge 38/2006), in vigore dal 2/3/2006 (art. 600 quater-1 Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.)		non applicabile		0	\	0							
25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	art. 600 quater 1 c.p.	(Pornografia virtuale) Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	300	800					non applicabile		0	\	0							
25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003	art. 600 quinquies c.p.	(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.	300	800	12	24			non applicabile		0	\	0							
25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]	art. 601 c.p.	(Tratta di persone) Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a	400	1000	12	24			non applicabile		0	\	0							
25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003	art. 602 c.p.	(**Acquisto e alienazione di schiavi**) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.	400	1000	12	24			non applicabile		0	\	0							
25quinquies (Delitti contro la personalità individuale) [Articolo aggiunto dalla L. 04/03/2014 n. 39, art. 3]	art. 609 undecies c.p.	Adescamento di minorenni)Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.	200	700					non applicabile		0	\	0							

Chilivani Ambiente S.p.A.

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO					ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX			PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G x F x I	PROTOCOLLO	RESIDUO	INT OdV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE		FLUSSI INFORMATIVI VERSO OdV	Frequenza Controllo
25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	art. 184 T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	(Abuso di informazioni privilegiate) 1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice pu' aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).	400	1000			Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto		non applicabile		0	\	0								
25sexies (Reati di abuso di mercato) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]	art. 185 T.U.F. n. 58/98 (come modificato dall'art. 9 della L.62/05)	(Manipolazione del mercato) 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.	400	1000			Se in seguito alla commissione del l'ente ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto		non applicabile		0	\	0								
25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]		• Omicidio colposo • Lesioni personali colpose	1000	1000	3	12		Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti; Rapporti con la pubblica amministrazione nelle attività di verifica (ASL, ARPA, ecc.); Elusione delle attività di tracciabilità e di trasparenza per fini corruttivi; Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che possono cagionare lesioni gravi o gravissime/ o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società Allestire cautele antinfortunistiche per la salvaguardia della salute dei lavoratori in misura non adeguate alle prescrizioni di legge e alle reali esigenze aziendali Omissioni di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti Insufficiente attività informativa e di formazione sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee a eliminare i rischi o ridurli al minimo Mancato rispetto delle previsioni contenute nelle autorizzazioni e/o richieste di interventi della PA, finalizzate a consolidare un accordo corruttivo Manipolazione delle misure di sicurezza per scopi corruttivi Utilizzo improprio degli acquisti per urgenza in violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 Infortuni a casusa della presenza nei siti produttivi di soggetti non autorizzati Inadeguata gestione prevenazione e gestione degli incidenti HSE	Processo di identificazione e valutazione dei rischi	Datore di Lavoro	27	10	2,7	si	Obblighi non delegabili del DdL	*Adempiere agli obblighi non delegabili previsti dal d.lgs. 81/2008 e agli obblighi comunque non delegati*	DdL	DVR	messa a disposizione di tutte le nomine, deleghe di funzioni, nonché verbali inerenti compiti, responsabilità o attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro	semestrale
										Datore di Lavoro	27	10	2,7	si		Nominare un Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione - RSPP, ai sensi del d.lgs. 81/2008, garantendo che lo stesso possieda le capacità e i requisiti professionali previsti dall'art. 32 dello stesso d.lgs.	DdL	nomina RSPP		annuale
										Datore di Lavoro	27	10	2,7	si		Nominare per ciascun impianto un RdF, garantendo che lo stesso possieda le capacità e i requisiti professionali necessari	DdL	nomina di preposti alla sicurezza		annuale
										Datore di Lavoro	27	10	2,7	si		Attribuire ai Responsabili specifica delega e potere per poter fare fronte alla nomina ricevuta, ottenendo accettazione della stessa; Tutto in conformità alla procedura Deleghe e procure	DdL	deleghe di funzioni per i responsabili di reparto		annuale
										Datore di Lavoro	27	10	2,7	si		Scegliere e nominare, in collaborazione con RSPP, i componenti del gruppo gestione emergenze e pronto soccorso e verificare che gli stessi ricevano adeguata formazione;	DdL/RSPP	nomine degli addetti alle emergenze antincendio e primo soccorso diverse per cosi cantiere		annuale
										Datore di Lavoro	27	10	2,7	si		Convocare ed informare i lavoratori sul diritto di essere rappresentati da un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), di loro elezione;	DdL/RSPP	verbale di elezione del RLS e comunicazione del nominative all'INAIL		annuale
										Datore di Lavoro	27	10	2,7	si		Verificare l'adempimento degli obblighi delegati a dirigenti e preposti Il tutto in sintonia con la PRO Adempimenti salute e sicurezza	DdL/RSPP	obblighi assunti mediante applicazione della pro sicurezza e istruzioni allegate		annuale
										Dirigenti per la sicurezza	27	10	2,7	si	Identificazione pericoli e Valutazione dei Rischi	Il Datore di lavoro, con il supporto del RSPP, deve predisporre il documento di valutazione dei rischi salute e sicurezza per l'unità produttiva di propria competenza	DdL/RSPP	DVR		semestrale
																Tale valutazione viene effettuata con le modalità previste nella **IST 20 07 Valutazione dei rischi** e documentata con le seguenti modalità:				
										Addetti alle emergenze	27	10	2,7	si		Unità produttive: redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);	DdL/RSPP	DVR	comunicare tutte le volte che viene emessa una modifica in un dvr Allegato o nel DVR Master	semestrale
										Preposti	27	10	2,7	si		Unità produttive: redazione del DUVRI.	DdL/RSPP	I Duvri vengono realizzati ogniqualvolta sussistono appalati superiori ali 2 giorni - vedi IST Contratti d'appalto e d'opera		semestrale
										RSPP/DdL	27	10	2,7	si		La valutazione deve essere aggiornata periodicamente e in presenza di modifiche nei parametri oggetto della valutazione iniziale (ad esempio nuove attività o modifiche nei processi produttivi)	DdL/RSPP	DVR		semestrale
									Gestione delle emergenze						Organizzazione e Gestione delle Emergenze	Il Datore di Lavoro provvede, in collaborazione con il proprio RSPP, a predisporre le misure necessarie per la gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro. In particolare dovrà:				
										RSPP	27	10	2,7	si		Redigere un Piano di Gestione delle emergenze;	RSPP	piano di emergenza presente nei vari cantieri di lavoro e unità locali	messa a disposizione di tutte le nomine, deleghe di funzioni, nonché verbali inerenti compiti, responsabilità o attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro	annuale
										DdL	27	10	2,7	si		Incaricare le figure per la gestione del primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione;	DdL	presenti nomine degli addetti al primo soccorso e antincendio		
										RGI	27	10	2,7	si		Assicurarsi che vengano effettuate le prove di simulazione previste dal Piano delle Emergenze	RSPP	vedi simulazioni delle emergenze per il primo soccorso e antincendio svolte secondo la PRO Gestione emergenze	report simulazioni di emergenza di tutti i repati	annuale
									Formazione in materia di sicurezza	RSPP	27	10	2,7	si	Formazione/Informazione dei lavoratori	Il datore di lavoro, in quanto dotato della necessaria autonomia in virtù dei poteri di fatto esercitati, deve adempiere in totale autonomia agli obblighi di formazione con le modalità descritte nella procedura aziendale PRO 02 Formazione e addestramento	DdL	piano annuale dei addestramento	report attività di addestramento effettuate in materia di salute e sicurezza sul lavoro	annuale
										RSPP	27	10	2,7	si		Per l'organizzazione della formazione, si avvale del supporto del proprio RSPP per la definizione dei programmi di formazione e del Responsabile Risorse Umane per l'organizzazione operativa delle singole attività formative	DdL			
										RSPP	27	10	2,7	si	Formazione Dirigenti e Preposti	In relazione al Sistema delle Deleghe previsto dal Sistema di Gestione Integrato ed in conformità agli artt. 16 e 30 del D.Lgs. il Datore di Lavoro si assicura che le figure delegate (Dirigenti, preposti e subdelegati) abbiano ricevuto la necessaria formazione. Per le modalità di organizzazione di tali corsi, si veda il punto precedente	DdL	Attestati di formazione degli addetti e dei componenti per la sicurezza (preposti e dirigenti, RLS e addetti alle emergenze)		
									Sorveglianza sanitaria						Sorveglianza sanitaria dei lavoratori	Il datore di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi effettuata in collaborazione con il Medico competente (vedasi IST Valutazione dei rischi e IST Sorveglianza Sanitaria), provvede, con la collaborazione del Responsabile Risorse Umane, a:				
										MC, DdL	27	10	2,7	si		Inviare i lavoratori ad effettuare le visite mediche secondo le scadenze definite nel protocollo sanitario;	DdL	protocollo sanitario redatto dal medico competente	report idoneità al lavoro ed eventuali inidoneità	annuale
										MC, DdL	27	10	2,7	si		Comunica al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori;	preposto	schede di valutazione personale dei rischio		annuale
										MC, DdL	27	10	2,7	si		Consegnare copia della cartella sanitaria alla cessazione del rapporto di lavoro;	MC	vedi firma per la consegna della cartella sanitaria al lavoratore		annuale
									Comunicazione	DdL, Rspp, RGI, Lavoratori (RLS)					Coinvolgimento rappresentanti dei lavoratori	Il Datore di Lavoro deve garantire un adeguato coinvolgimento dei lavoratori per mezzo dei propri rappresentanti, provvedendo a:				
											9	10	0,9	no		Rendere sia il DVR ed il DUVRI tempestivamente disponibili ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	DdL	DVR firmato e condiviso con firma RLS	messa a disposizione di tutte le nomine, deleghe di funzioni, nonché verbali inerenti compiti, responsabilità o attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro	semestrale
											9	10	0,9	no		Riesaminare nel corso della riunione annuale (alla quale partecipano il Datore di Lavoro, l'RSPP, il Medico Competente e l'RLS) gli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro. Di tali riunioni è conservata copia del relativo verbale	DdL	Riunione annuale della sicurezza art. 35 d. Lgs 81/08		annuale
											27	10	2,7	si	Cooperazione con i Fornitori/Subappaltatori	Il Datore di Lavoro, nell'ambito dei contratti stipulati con Fornitori/Subappaltatori, deve promuovere il coordinamento delle attività lavorative al fine di gestire i rischi da interferenza.	RSPP	I Duvri vengono realizzati ogniqualvolta sussistono appalti superiori ai 5 uomini/gg - vedi IST 21 03 Contratti d'appalto e d'opera		semestrale
															Controllo operativo della sicurezza sul lavoro	Il CC e il RT DEVONO:				
											27	10	2,7	si		Adempiere a tutti gli obblighi ricevuti in delega dal Datore di lavoro, vigilando sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza in impianto	preposti	formazione e delega di funzione ai preposti degli impianti		annuale
																Essi provvedono, inoltre, affinché:				
											27	10	2,7	si		I dispositivi di sicurezza e le autorizzazioni connesse con la sicurezza relative agli impianti fissi siano adeguati e mantenuti in corretto stato di validità ed efficienza, documentando le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate macchine, impianti ed attrezzature siano affidate per l'uso esclusivamente a personale adeguatamente formato e competente	preposti	Programma annuale degli interventi di manutenzione		annuale

Chilivani Ambiente S.p.A.

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX			PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	INT OdV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO OdV	Frequenza Controllo
									Tutti i processi e le attività produttive	preposti, dirigenti, RSPP	27	10	**2,7**	si		I dispositivi di primo soccorso previsti dalla legge siano disponibili e facilmente accessibili	preposti	Cassette di pronto soccorso posizione nei punti facilmente raggiungibili	report di attività di controllo e gestione infortuni ed eventuali registrazioni di non conformità in materia di sicurezza	annuale
											27	10	**2,7**	si		Le procedure in caso di emergenza siano adeguate e periodicamente testate	RSPP	PRO Gestione delle emergenze e IST allegate		annuale
											9	10	**0,9**	**no**		Sia tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro (distinti per sede e cantieri) che comportano una assenza di almeno un giorno di lavoro	RSPP	Registro infortuni nella sede e nelle unità locali		annuale
											9	10	**0,9**	**no**		Rendicontare le attività di sorveglianza svolte direttamente o attraverso Preposti.	RSPP	Registrazione delle NC		annuale
															Controllo operativo della sicurezza sul lavoro	Il CC e il RT devono, in quanto preposti alle attività connesse alla produzione, inclusa la sicurezza:				
											27	10	**2,7**	si		Attuare le misure di sicurezza definite dal Datore di Lavoro;	preposti		report di attività di controllo e gestione infortuni ed eventuali registrazioni di non conformità in materia di sicurezza	annuale
											27	10	**2,7**	si		Evidenziare eventuali carenze in materia di sicurezza, intervenendo direttamente per carenze meramente esecutive	preposti	Registrazione delle NC		
											27	10	**2,7**	si		Vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori	preposti			
											27	10	**2,7**	si		Vigilare sulla efficienza degli apprestamenti, delle attrezzature e dei macchinari ;	preposti			
									Tutti i processi e le attività produttive	DdL, RSPP					**Controllo operativo della sicurezza sul lavoro**	Il CC e il RT, devono vigilare sull'osservanza dei piani di sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, e garantire che il sistema gestionale per la sicurezza predisposto nell'impianto sia costantemente monitorato per assicurare che:				
											27	10	**2,7**	si		Tutti i lavoratori, inclusi i neo assunti e quelli con contratto a tempo determinato, abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi della sicurezza con specifico riferimento alle mansioni svolte	RSPP	formazione accordo stato regioni	report attività di addestramento effettuate in materia di salute e sicurezza sul lavoro	annuale
											27	10	**2,7**	si		Sia stato nominato il medico competente e questo svolga le funzioni previste dal d.lgs. 81/2008 in tema di sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro e sui lavoratori	DdL	Nomina medico competente	messa a disposizione di tutte le nomine, deleghe di funzioni, nonché verbali inerenti compiti, responsabilità o attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro	annuale
											27	10	**2,7**	si		Siano stati organizzati i gruppi per le emergenze e per il pronto soccorso ed abbiano ricevuto adeguata formazione	DdL	Nomine degli addetti alle emergenze e corsi effettuati		
											27	10	**2,7**	si		I dispositivi di sicurezza relativi agli impianti siano adeguati e mantenuti in corretto stato di efficienza, documentando le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate	DdL	Schede di manutenzione delle attrezzature	report di attività di controllo e gestione infortuni ed eventuali registrazioni di non conformità in materia di sicurezza	annuale
											27	10	**2,7**	si		Macchine, impianti ed attrezzature siano affidate per l'uso esclusivamente a personale adeguatamente formato e competente	DdL	vedi corsi carrellisti		annuale
											27	10	**2,7**	si		I dispositivi di primo soccorso previsti dalla legge siano disponibili e facilmente accessibili	DdL	vedi presidi di primo soccorso come le cassette		annuale
											27	10	**2,7**	si		Le procedure in caso di emergenza siano adeguate e, quando opportuno, testate	DdL	Simulazioni di emergenza in tutti i cantieri		annuale
											27	10	**2,7**	si		L'impianto sia gestito in modo ordinato e si tenga conto delle altre attività che vengono svolte sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere	RSPP	\\		annuale
											27	10	**2,7**	si		Siano registrati gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza di almeno un giorno di lavoro	DdL	vedi modulo di registrazione infortuni	messa a disposizione di tutte le nomine, deleghe di funzioni, nonché verbali inerenti compiti, responsabilità o attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro	annuale
											27	10	**2,7**	si		Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS venga consultato su tutte le problematiche di interesse.	RSPP	Riunione periodica della sicurezza e firma del DVr e delle valutazioni sulla sicurezza		annuale
															Controllo degli adeguamenti legislativi	All'interno del Sistema di Gestione Integrato è prevista una procedura per:				
											27	10	**2,7**	si		L'Identificazione della normativa sulla sicurezza (comprende anche la qualità e l'ambiente) applicabile in base all'attività svolta dall'impresa;	RGI	vedi PRO 19 gestione delle prescrizioni legislative ed elenco leggi aggiornato	report stato di avanzamento piano degli adempimenti legislativi	annuale
											27	10	**2,7**	si		I sistemi adottati per la verifica periodica della conformità alle prescrizioni legali e di altro tipo;	preposti	vedi MOD 19 01 pianificazione annuale adempimenti legislativi		annuale
25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]	art. 590 c. 3 c.p.	(Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono ommessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."	100	250	3	6					27	10	**2,7**	si						
25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]	art. 648 c.p.	(Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	200	800	3	24	Il reato in esame si realizza qualora la Società consapevolmente acquisti/acquisisca denaro o altri beni provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni volte a consentire ad altri la ricettazione (es. ponendo in contatto il "ladro" con l'acquirente), traendone beneficio (es. minori costi, maggiori ricavi, retention di un cliente, etc.) o procurando ad altri un profitto. Non è necessario che il delitto da cui è stato tratto il denaro / bene sia giudizialmente accertato, ben potendo la provenienza delittuosa degli oggetti acquistati / ricevuti essere desunta dalla natura, dalla varietà e dalla tipicità delle cose commerciate. Parimenti, la ricettazione sussiste anche quando le cose ricevute non provengono immediatamente, bensì in via mediata, da delitto. Possibili occasioni: □ compravendita di opere d'arte o beni di consumo (computer, arredi, etc.); □ compravendita o locazione di immobili; □ accoglimento di depositi in denaro provenienti da furto o dalla vendita di beni rubati; □ movimentazioni economiche relative ad ogni genere di rapporti bancari; Il reato si consuma nel momento in cui si realizza l'acquisto, la ricezione o l'occultamento oppure nel momento dell'intromissione (rileva anche il mero "tentativo"). Sanzione Amm. da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione		non applicabile		0	\	0							
25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]	art. 648bis c.p.	(Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	200	800	3	24	Il reato in esame si realizza qualora la Società, consapevolmente, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni (es. occultamento di taluno dei nominativi coinvolti nelle operazioni) in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Possibili occasioni: □ costituzione o partecipazione ad un'associazione finalizzata ad attività di riciclaggio; □ investimenti con il patrimonio libero; □ vendita o locazione di immobili di proprietà della Società; □ intenzionale manomissione delle transazioni (che vanno poi ad alimentare l'Archivio Unico Informatico) finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro; □ movimentazioni economiche relative ad ogni genere di rapporti bancari. Il delitto di riciclaggio rientra nella c.d. categoria dei reati a consumazione anticipata: per la sua realizzazione non è necessario che si verifichi l'evento lesivo, ma è sufficiente il compimento di atti o fatti diretti a realizzare il risultato prefissato, ovvero consentire la riutilizzazione dei denaro/beni/utilità di provenienza illecita. Sanzione Amm. da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione		non applicabile		0	\	0							

Chilivani Ambiente S.p.A.

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX			PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	INT OdV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO OdV	Frequenza Controllo
25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]	art. 648ter c.p.	(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.	200	800	3	24	Sanzione Amm. da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni	Inefficace/infedele/omessa adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio (es. obblighi di verifica, comunicazione, segnalazione) al fine di favorire interessi particolari Mancata comunicazione alla UIF di dati/informazioni concernenti le operazioni sospette di cui si è venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale al fine di favorire interessi particolari	Amministrativo e finanziario • acquisto di denaro o cose provenienti da delitto: qualsiasi attività negoziale che consenta il trasferimento del possesso/proprietà del denaro/cosa da un soggetto ad un altro (parte della dottrina circoscrive tale fattispecie alla sola "compravendita")	AD AMM CDA	8	10	**0,8**	**no**	rapporti infragruppo flussi finanziari in entrata	Controllo delle Attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relative, in particolare, a: - Bilancio - Controllo di gestione a) verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari; b) verificare che Fornitori e Partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi; c) garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti; d) verificare la congruità economica degli investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence, ecc.) f) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie; g) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive h) verificare il livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di adeguati	AD CDA	inserimento nel codice etico di specifiche indicazioni riguardanti il comportamento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di bilancio e delle relazioni e comunicazioni societarie flusso di cassa	Report su eventuali rilievi e/o difformità riscontrati durante i controlli di chiusura dei bilanci intermedi e finali ed annotati nei Modelli di Controllo individuate nella specifica Procedura Amministrazione Finanza e Controllo;	annuale
25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/14]	art. 648ter-1 c.p.	(Autoriciclaggio)Siapplicalapenadellareclusionedadueaottoanniedellamultadaeuro5.000aeuro25.000achiunque,avendocommessooconcorsoacommettereundelittononcolposo,impiega,sostituisce,trasferisce,inattivita'economiche,finanziarie,imprenditorialiospeculative,ildenaro,ibeniolealtreutilita'provenientidallacommissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazionedellaloroprovenienzadelittuosa.Siapplicalapenadellareclusionedaunoaquattroanniedellamultadaeuro2.500aeuro12.500seildenaro,ibeniolealtreutilita'provengonodallacommissionediundelittononcolposopunitoconlareclusioneinferiorenelmassimoacinqueanni.Siapplicanocomunquelepeneprevistedalprimocommaseildenaro,ibeniolealtreutilita'provengonodaundelittocommessoconlecondizioniolefinalita'dicuiall'articolo7deldecreto-legge13maggio1991,n.152,convertito,conmodificazioni,dallalegge12luglio1991,n.203,esuccessivemodificazioni.Fuorideicasidicuiaicommiprecedenti,nonsonopunibililecondottepercuiildenaro,ibeniolealtreutilita'vengonodestinateallameraoutilizzazioneoalgodimentopersonale.Lapenae'aumentataquandoifattisonocommessinell'eserciziodiun'attivita'bancariaofinanziariaodialtraattivita'professionale.Lapenae'diminuitafinoallameta'perchisisiaefficacementeadoperatopereevitarechelecondottesianoportateaconseguenzeulteriorioperassicurareleprovedelreatoel'individuazionedeibeni,deldenaroedellealtreutilita'provenientidaldelitto.Siapplical'ultimocomma	200	800	3	24					0	\	0							
25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	art. 171 Legge n. 633/1941	() [Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione] Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: .... a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; .... La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.	100	500	3	12			non applicabile		0	\	0							
25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	art. 171bis Legge n. 633/1941	1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.	100	500	3	12														
25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	art. 17 ter Legge n. 633/1941	1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di	100	500	3	12			Gestione della contabilità e adempimenti amministrativi Utilizzo del sistema informatico e della posta elettronica per attività amministrative e produttive (progettazione e altri SW di gestione servizi)	Responsabile sistema informatico tutti coloro che hanno un accesso al sistema informatico	4	10	**0,4**	**si**	utilizzo dei sistemi/software informatici	esplicita indicazione nel codice etico di specifiche regole di condotta diffusione del codice etico nomina dell'amministratore di sistema audit interni atti monitorare la corretta applicazione dei protocolli nella fattispecie il divieto categorico di installazione software non preventivamente autorizzati	Amministratore del sistema (informatico) AD AMM	\\	comunicazioni di tutti i sw installati nel sistema informativo report eventuali installazioni di SW all'interno del suistema	annuale
25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	art. 171septies Legge n. 633/1941	1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente	100	500	3	12														
25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15]	art. 171octies Legge n. 633/1941	1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.	100	500	3	12														

Chilivani Ambiente S.p.A.

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO					ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX			PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	INT OdV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO OdV	Frequenza Controllo
25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal Dlgs 121/2011, art. 2, c.1]	art. 377bis c.p.	(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	100	500			La norma in questione, a sua volta, è stata introdotta nel nostro ordinamento nel contesto della riforma attuativa dei principi del giusto processo, di cui al modificato art. 111 della Costituzione, e mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati ed agli imputati, nonché ai cd. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze.		Acquisito di beni e servizi Rapporti infragruppo o delle società controllanti Contabilità e bilancio Gestione del contenzioso legale	PRE CDA RT	9	5	**1,8**	si		occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico; - nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, occorre assicurare che gli indagati o imputati in un procedimento penale, specie ove avente ad oggetto procedimenti in cui CHILIVANI AMBIENTE può essere direttamente o indirettamente coinvolta, siano liberi di esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti ove decidano di sottoporsi alle domande; - coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità	AD CDA		l'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche, 'OdV') deve essere avvisato di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere all'Autorità Giudiziaria o di non renderle;	annuale
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 727bis c.p.	(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. * Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.	100	250						non applicabile		0	\	0							
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. art. 733bis c.p.	(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro. * Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.	150	250						non applicabile		0	\	0							
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 137, c.2 Dlgs 152/06	(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.	200	300	3	6				non applicabile		0	\	0							
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 137, c.3 Dlgs 152/06	(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni) Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.	150	250						non applicabile		0	\	0							
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 137, c.5 Dlgs 152/06	(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 1/2 Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro	150	250								0	\	0							
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 137, c.5 Dlgs 152/06	(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite) - 2/2 Comma 5 (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis)	200	300	3	6						0	\	0							
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 137, c.11 Dlgs 152/06	(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee) Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.	200	300	3	6		Rapporti con la pubblica amministrazione nelle attività di verifica (ASL, ARPA, ecc.); Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti Elusione delle attività di tracciabilità e di trasparenza per fini corruttivi Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza la prescritta autorizzazione ovvero mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata Omissione dell'attività di controllo in merito all'esistenza delle autorizzazione per le attività di recupero o smaltimento in capo al fornitore al quale si consegnano i rifiuti stessi Emissioni in atmosfera che violino i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competenti Manipolazione delle misure di sicurezza per scopi corruttivi Mancato rispetto delle previsioni contenute nelle autorizzazioni e/o richieste di interventi della PA, finalizzate a consolidare un accordo corruttivo	Impianto di smaltimento	AD RT CC	18	10	**1,8**	si	valutazione degli adempimenti sulle prescrizioni legislative	richiedere il rinnovo dell'autorizzazine AIA nei tempi tecnici necessari all'otterimento smaltire correttamente e nei tempi prescritti dal testo unico ambientali i percolati di discarica effettuazione di tutte le analisi sul POZZI e sui percolati così come da prescrizioni autorizzative previste nell'AIA	RT CC	med 19 01 piano annuale degli adempimenti legislativi piano di moitoraggio discarica PRO 18 Sorveglianza e misurazione	report dello stato di varzamento dei controlli/monitoraggi relativi agli adempimenti legislativi cogenti, che costituiscono delle prescrizioni autorizzative report su eventuali fuori norma evidenziati da rapporti di analisi effettuati da laboratorioio qualificato e accreditato report di eventuali ispezioni da aprte di autorità di controllo con rilascio di verbale di visita	annuale
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 137, c.13 Dlgs 152/06	(Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate) Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.	150	250						non applicabile		0	\	0							
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 256, c.1 Dlgs 152/06	(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2 Comma 1 (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) ...	100	250			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).	Concorso nelle false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristico chimico-fisiche dei rifiuti al fine di ottenere un certificato di analisi di rifiuti non veritieri	Raccolta di rifiuti impianto di smaltimento	AD RT CC	18	10	**1,8**	si	trasporto e smaltimento rifiuti	eseguire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuto solo se in possesso di contratto o di richiesta formale da parte del cliente/Comune autorizzare ogni trasporto attraverso un controllo preventivo di tutti gli adempimenti	RT CC	Procedure del processo produttivo PRO 13 Servizi esterni PRO 14 Gestione di impianti di smaltimento rifiuti omologa (caratterizzazione del rifiuto)	report su eventuali difformità del processo di trasporto e smaltimento di rifiuti su unpuiano autorizzativo	annuale
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 256, c.1 Dlgs 152/06	(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 2/2 Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) ... b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.	150	250			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).				18	10	**1,8**	si						
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 256, c.3 Dlgs 152/06	(Discarica non autorizzata) 1/2 Comma 3 (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.	150	250			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).		Cagionare, anche colposamente, una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: - delle acque o dell'aria, o di porzioni estese significative del suolo o del sottosuolo; - di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose: scarichi sul suolo. nel sottosuolo	Impianto di	AD RT	18	10	**1,8**	si	gestione smaltimento	gestire correttamente gli stoccaggi dei rifiuti attraverso l'identificazione delle zone, la presa in carico nel registro e lo smaltimento con formulari	RT	PRO 13 Servizi esterni PRO 14 Gestione di impianti di smaltimento rifiuti		

Chilivani Ambiente S.p.A.

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX			PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	INT OdV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO OdV	Frequenza Controllo
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 256, c.3 Dlgs 152/06	(Discarica non autorizzata) 2/2 Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei	200	300	3	6	La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).		smaltimento	CC	18	10	**1,8**	si	rifiuti	verificare tutti gli adempimenti auorizzativi necessari all'adozione di uno stoccaggio di rifiuti di qualsivoglia categoria	CC	PRO 18 Sorveglianza e misurazione	report su eventuali verbale da parte dell'autorità di vigilanza che hanno riscontrato difformità di cui all'oggetto durante l'attività ispettiva	annuale
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 256, c.5 Dlgs 152/06	(Miscelazione di rifiuti) Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).	150	250			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).		Tutte le attività produttive	AD RT CC	18	10	**1,8**	si	gestione corretta dei rifiuti autoprodotti	gestire correttamente gli stoccaggi dei rifiuti attraverso l'identificazione delle zone, la presa in carico nel registro e lo smaltimento con formulari	RT CC	IST Gestione rifiuti autoprodotti registro di carico e scarico rifiuti formulari d identificazione del rifiuto		
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 256, c.6 Dlgs 152/06	(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi) Comma 6 (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.	100	250					non applicabile		0	\	0							
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 257, c.1 Dlgs 152/06	(Bonifica dei siti) Comma 1 - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.	100	250					Discarica	AD RT CC	18	10	**1,8**	si	Inquinamento del suolo e sottosuolo	attuare correttamente il piano di monitoraggio e controllo previsto dalla autorizzazione integrata ambientale (AIA) attuare correttamente gli adempimenti previsti dal piano annuale delle prescrizioni	RT CC	PRO 24 Inquinamento del suolo e IST allegate Notifica di inquinamento PRO 18 Sorveglianza e misurazioni	report su tutte le possibili situazioni di rischio individuate nell'anno (anche non conformità/registrate)	annuale
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 257, c.2 Dlgs 152/06	(Bonifica dei siti da sostanze pericolose) Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	150	250							18	10	**1,8**	si						
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 258, c.4 Dlgs 152/06	(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il	150	250				Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Traffico illecito di rifiuti False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti	tutte le attività produttive	AD RT CC	18	10	**1,8**	si	compilazione registri e formulari	verificare la corretta compilazione dei registri di carico e scarico e la truta dei formulari (1a e 4a copia in caso siano produttori, o seconda o terza copia in caso siano trasportatori e smalltitori) verificare periodicamente il ritorno della 4a copia del formulario entro i 90 giorni	RT CC addetti alla pesa	registro di carico e scarico formulari di identificazione dei rifiuti MUD	ricevuta di invio annuale entro il 30 aprile del MUD	annuale
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 259, c.1 Dlgs 152/06	(Traffico illecito di rifiuti) Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.	150	250					Trasporto di rifiuti smaltimento	AD RT CC	18	10	**1,8**	si	rispetto prescrizioni legislative	eseguire il servio di smaltimento di rifiuto solo se in possesso di contratto o di richiesta formale da parte del cliente/ pubblico o privato autorizzare ogni trasporto attraverso un controllo preventivo di tutti gli adempimenti conrollo periodico delle autorizzazioni dei fornitori	RT CC addetti alla pesa	omologa di caratterizzazione del rifiuto contratti di trasporto rifiuti	report di eventuali richieste insolite o prive della documentazione di supporto da parte della clientela	annuale
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 260, c.1 Dlgs 152/06	(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.	300	500	3	6	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.			AD RT CC	18	10	**1,8**	si						
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 260, c.2 Dlgs 152/06	(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività) Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.	400	800	3	6	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.			AD RT CC	9	10	**0,9**	no						
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 279, c.5 Dlgs 152/06	(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria) Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.	100	250					Impianto di cogenerazione	AD RT CC	18	10	**1,8**	si	emissioni in atmosfera	seguire il piano annuale degli adempimenti che riporta la periodicità e la tipologia dei controlli/monitoraggi da eseguire per il controllo delle emissioni in atmosfera dall'impianto di cogenerazione di serdiana	RT CC addetti alla pesa	pianoa nnuale degli adempimenti bollettini di analisi delle emissioni in atmosfera	report di eventuali fuori norma evidenziati dalle analisi	semestrale
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 1, c.1 L. 150/92	(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione	100	250					non applicabile		0	\	0							
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 1, c.2 L. 150/92	(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 2 In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.	150	250	6	18	In realtà, più che sanzione interdittiva ex art. 9, si tratta di una sospensione di licenza, già prevista dalla L. 150/92, qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.		non applicabile		0	\	0							

Chilivani Ambiente S.p.A.

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX			PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	INT OdV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO OdV	Frequenza Controllo
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 2, commi 1 e 2 L. 150/92	(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Commi 1 e 2 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda	100	250	4	12	In realtà, più che sanzione interdittiva ex art. 9, si tratta di una sospensione di licenza, già prevista dalla L. 150/92, qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.		non applicabile		0	\	0							
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 6, c.4 L. 150/92	(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 4 Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento	100	250					non applicabile		0	\	0							
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 3bis, c.1 L. 150/92	(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Comma 1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.	100	500			Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. In caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote		non applicabile		0	\	0							
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 3, c.7 L. 549/93	(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive Comma 7 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività constituente	150	250			In realtà nel testo del Dlgs 121/11 c'è un errore, perché il comma di riferimento dell'art. 3 della Legge 549/93 è il 7 e non il 6		non applicabile		0	\	0							
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 8, c.1 e 2 Dlgs 202/07	(Inquinamento doloso provocato da navi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).	150	300	3	6	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.		non applicabile		0	\	0							
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 9, c.1 Dlgs 202/07	(Inquinamento colposo provocato da navi) 1/2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.	100	250	3	6			non applicabile		0	\	0							
25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	art. 9, c.2 Dlgs 202/07	(Inquinamento colposo provocato da navi) 2/2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.	150	250	3	6			non applicabile		0	\	0							
25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	452 bis	(Inquinamento ambientale) E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.	250	600	3	12			non applicabile		0	\	0							
25 undecies, comma 1, lett.b (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	452 quater	(Disastro Ambientale) Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.	400	800	3	24			smaltimento	AD RT CC	18	10	**1,8**	**si**	Inquinamento del suolo e sottosuolo	attuare correttamente il piano di monitoraggio e controllo previsto dalla autorizzazione integrata ambientale (AIA) attuare correttamente gli adempimenti previsti dal piano annuale delle prescrizioni gestire correttamente gli stoccaggi dei rifiuti attraverso l'identificazione delle zone, la presa in carico nel registro e lo smaltimento con formulari verificare tutti gli adempimenti auorizzativi necessari all'adozione di uno stoccaggio di rifiuti di qualsivoglia categoria eseguire il servizio di smaltimento di rifiuto solo se in possesso di contratto o di richiesta formale da parte del cliente pubblico o privato	AD RT CC	omologa di caratterizzazione del rifiuto contratti di trasporto rifiuti piano di monitoraggio adempimenti discarica	report di eventuali richieste insolite o prive della documentazione di supporto da parte della clientela	annuale
25 undecies, comma 1, lett.c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	452 quinques	(Delitti colposi contro l'ambiente) Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di	200	500						AD RT CC	18	10	**1,8**	**si**	Inquinamento del suolo e sottosuolo					
25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	452 octies	(Circostanze aggravanti) Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svoloono servizi in materia ambientale.	300	1000						AD RT CC	18	10	**1,8**	**si**						

Chilivani Ambiente S.p.A.

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX			PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	INT OdV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO OdV	Frequenza Controllo
25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	452 sexies	(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita') Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'. La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta.'	250	600				Traffico illecito di rifiuti		AD RT CC	18	10	**1,8**	si						
25duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012].	art. 202 comma 12bis Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero	(Impiego di lavoratori irregolari). Art. 22 comma 12 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. comma 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta': a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.	100	200			Entro il limite di 150.000,00 € Art. 603-bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la		non applicabile		0	\	0							
25 terdecies (Razzismo e Xenofobia)[Articolo introdotto dalla Legge europea n. 654/2017]	Legge Europea n 654/2017 Art.3 comma 3-bis	(Contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanita' e crimini di guerra)Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n.232».	200	800						non applicabile		0	\	0							
25 quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)[Articolo introdotto dalla L. n.39/2019	Art. 1 e 4 Legge n.401/1989	(Frode in competizioni sportive)1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilita' o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione e' influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioniArt. 4 L. n.401/1989(Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa) 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attivita' sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilita' e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da' pubblicita' al loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche	100	Delitti: 500 Contravvenzioni: 260	Per i delitti si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs 231/01 per una durata non inferiore a un anno				non applicabile		0	\	0							
		Art. 2 comma 1/ comma 2-bis D.Lgs n. 74/2000(Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) 1. E' punito con la reclusione da ((quattro a otto)) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	100	500				Elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari a fini corruttivi Elusione delle attività di tracciabilità e di trasparenza per fini corruttivi Erogazione fittizia di corsi formativi al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti Erogazione fittizia di voucher-Fringe Benefit o Buoni Spesa al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti Registrazioni contabili non veritiere e/o tempestive Dismissione fittizia di beni strumentale ad attività corruttiva Vendite non autorizzate di materiale obsoleto in violazione della normativa interna (sistema procure e deleghe) ed esterna (fiscale/ambientale) Pagamenti fittizi al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti Omissione ovvero errate/infedeli registrazioni contabili rappresentando strumentalmente, per finalità illecite, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società diversa da quella reale; Esistenza di corruzione verticistica interna per fornire una rappresentazione patrimoniale, economica e finanziaria non veritiera e corretta; Mancata/infedele rappresentazione dei dati e delle informazioni in materia di sostenibilità con eventuale perdita di patrimonio e/o di reputazione per l'azienda; Presentazione/Predisposizione di documentazione aziendale recante informazioni non veritiere al fine di ottere indebitamente un finanziamento pubblico; Registrazioni contabili non veritiere e/o tempestive strumentali al perseguimento di finalità illecite; Falsificazione di documentazione probatoria al fine di ottenere illecite agevolazioni fiscali; Esistenza di corruzione verticistica interna per produrre una dichiarazione fiscale non corretta (anche, ad es. tramite la non corretta gestione di spese non deducibili);	processo amministrativo e fiscale fatturazione attiva fatturazione passiva gestione fornitori	AD AMM CDA	12	10	**1,2**	si	contabilità ordinaria nel processo amministrativo dell'azienda	Definizione ruoli, responsabilità e modalità per la gestione del piano dei conti. B. Registrazione delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati. C. Verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle fatture e degli altri documenti/fatti aziendali rilevanti ai fini fiscali. D. Coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti al fine di garantire la completezza ed accuratezza dell'individuazione delle casistiche che richiedono la determinazione e contabilizzazione di scritture di rettifica/integrazione/assestamento e del calcolo alla base della determinazione del valore delle stesse. E. Verifica della completa, accurata e tempestiva registrazione e contabilizzazione delle scritture di rettifica/integrazione/assestamento. F. Esecuzione di eventuali modifiche ai dati contabili solo da parte della funzione aziendale che li ha generati, la tracciabilità a sistema delle modifiche effettuate ai dati contabili e delle utenze che hanno effettuato tali variazioni, l'approvazione da parte di adeguato livello organizzativo delle modifiche effettuate. G. Conservazione / archiviazione delle scritture contabili e della documentazione di cui è obbligatoria la conservazione mediante modalità o servizi digitali che ne garantiscono la disponibilità e l'integrità.	AD AMM	PCI 03 Controllo amministrativo software di contabilità DATEV		
		Art. 3 D.Lgs n. 74/2000(Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici). 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da ((tre a otto)) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.	100	500	si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9,					AD PRE CDA AMM commercialista	12	10	**1,2**	si	predisposizione contratti o atti notarili	Identificazione delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società da trasmettere alle funzioni amministrative competenti. B. Adozione di controlli manuali e/o automatici, per tutte le tipologie di registrazioni contabili, da parte delle competenti funzioni amministrative aziendali, volti ad assicurare la completezza e correttezza delle registrazioni contabili rispetto al flusso dei dati recepiti in contabilità e/o comunicati dalle competenti funzioni aziendali che ne garantiscono completezza ed accuratezza. C. Sottoscrizione di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmesse da parte dei responsabili delle funzioni aziendali competenti della società	AD Commercialista	PCI 03 Controllo amministrativo software di contabilità DATEV atti /contratti ufficiali	FLUSSI COMUNICATIVI ORDINARI - Verifiche ispettive, perquisizioni; - Verbali di accertamento predisposti dagli enti competenti; - Provvedimenti/notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da altra Autorità; - Elenco delle consulenze e/o incarichi professionali; - Elenco dei contenziosi (ivi inclusi i processi davanti alle commissioni tributarie); - Verbali/notizie di indagini interne e/o provvedimenti disciplinari da cui emergono violazioni del modello, del codice etico e delle procedure aziendali; - Criticità e rilievi emersi nel corso delle attività di valutazione periodica dei fornitori e dei clienti; - Modifiche al disegno della struttura organizzativa; - Modifiche inerenti le cariche dirigenziali; - Informazioni da parte del Tax Risk Manager (ove presente) del Collegio	

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

Chilivani Ambiente S.p.A.

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote) MIN	SANZIONE AMMIN. (quote) MAX	SANZIONE INTERD. (mesi) MIN	SANZIONE INTERD. (mesi) MAX	Note	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI: PROCESSI/ATTIVITA'	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI: RESPONSABILITA'	VALUTAZIONE RISCHIO REATO: G X F X I	VALUTAZIONE RISCHIO REATO: PROTOCOLLO	VALUTAZIONE RISCHIO REATO: RESIDUO	VALUTAZIONE RISCHIO REATO: INT OdV	ADEMPIMENTO PREVENTIVO: Riferimento	ADEMPIMENTO PREVENTIVO: Descrizione	ADEMPIMENTO PREVENTIVO: Resp.	ADEMPIMENTO PREVENTIVO: REGISTRAZIONE	ODV: FLUSSI INFORMATIVI VERSO OdV	ODV: Frequenza Controllo
25 quinquiesdecies(Reati Tributari)[Articolo introdotto dalla L. n. 157/2019, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale e integrato dal Decreto attuativo Direttiva PIF (D.Lgs n. 75/2020)	Legge del 19 dicembre 2019 n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale) Decreto attuativo Direttiva PIF (D.Lgs n. 75/2020)	Art. 8 co 1 e co 2 bis 4 D.Lgs. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione da ((due anni a quattro anni e sei mesi)) per operazioni inesistenti per importi uguali o inferiori a 100.000 € (comma 1) oopure superiori a 100.000 € (comma 2bis)	100	400 (c.1) 500	comma 2, lettere c), d) ed e) ex D.lgs 231/01 tra le quali: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi		Un aspetto importante da considerare a seguito dell'introduzione dei reati tributari nel novero dei reati presupposto ex D. Lgs. n. 231/2001 risiede nell'applicazione nei confronti dell'ente condannato ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies del medesimo Decreto della confisca obbligatoria ("diretta" o per "equivalente"), ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, co. 118, e 19 del D. Lgs. n. 231/200119, del prezzo o profitto del reato. Si rileva che la confisca in esame ha natura di sanzione principale, obbligatoria e autonoma e non oggetto di scelta discrezionale del giudice.			AD PRE CDA AMM commercialista	12	10	**1,2**	si	contabilità ordinaria nel processo amministrativo dell'azienda		AD AMM Commercialista	PCI 03 Controllo amministrativo software di contabilità DATEV	Sindacale e del Revisore in relazione ad eventuali anomalie di non conformità di carattere contabile/fiscale riscontrate nel corso delle proprie attività di controllo; - Modifiche ai sistemi informativi aventi ad oggetto la contabilità generale FLUSSI COMUNICATIVI NON ORDINARI - invio registro fornitori qualificati - invio anagrafica clienti completa di dati bancari o fiscali - prassi con la definizione dei criteri e delle modalità per il monitoraggio dei crediti scaduti, della loro svalutazione e dell'eventuale stralcio - la definizione di specifiche modalità di verifica dell'avvenuta esecuzione della prestazione e/o dell'avvenuta consegna del bene rispetto a quanto definito contrattualmente - deleghe o procure conferite ai componenti aziendali e auspicabilmente improntate al principio della segregazione di funzioni su richiesta puntuale del OdV: copia della richiesta di acquisto, dell'ordine di acquisto e il contratto (se presente), al fine di verificare: (i) la corrispondenza dei documenti e (ii) che l'iter autorizzativo sia stato controllato e validato in accordo con i poteri di spesa conferiti ai dipendenti copia della documentazione attestante l'effettività della prestazione. Per i beni potrà essere utile accertare la documentazione attestante l'effettiva consegna del bene, nonché la congruità tra il d.d.t. (o altro documento equipollente), l'ordine e la fattura. Per i servizi, invece, potranno essere richiesti i documenti attestanti l'effettiva esecuzione del servizio ed eventualmente delle dichiarazioni di congruità dello stesso rese da parte delle varie funzioni aziendali coinvolte nel processo	annuale
		Art. 10 D.Lgs. 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)	100	400						AD PRE CDA AMM commercialista	12	10	**1,2**	si	contabilità ordinaria nel processo amministrativo dell'azienda	registrazione puntuale delle fatture nel gestionale DATEV Gestione degli incassi: A. Verifica periodica e tempestivo aggiornamento di coordinate bancarie non corrette e/o incomplete. B. Verifica della corretta imputazione della partita al cliente. C. Analisi delle partite sospese a chiusura dei conti transitori. D. Analisi periodica delle anomalie (es: stesse coordinate bancarie riconducibili a più clienti, alta frequenza di modifica dell'anagrafica/coordinate bancarie). Gestione dei pagamenti: A. Definizione di ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla gestione dei pagamenti. B. Verifica della pagabilità della fattura sulla base del raffronto tra contratto, prestazione ricevuta e fattura. C. Verifica della coerenza del destinatario del pagamento con quanto riportato in fattura. D. Verifica di corrispondenza tra la transazione finanziaria disposta e la relativa documentazione di supporto disponibile. E. Verifica del divieto di effettuare pagamenti a fornitori in un paese terzo, diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto. F. Analisi delle partite sospese a chiusura dei conti transitori. G. Analisi periodica delle anomalie (come, ad esempio, nel caso di coordinate bancarie riconducibili a più fornitori, o di disallineamento tra la sede legale della controparte e la sede della banca di appoggio). H. Verifica della tempestiva e corretta liquidazione delle imposte (o delle cartelle esattoriali) rispetto alle scadenze di legge e a quanto riportato nelle dichiarazioni presentate, tenendo conto sia dei versamenti in acconto già effettuati che degli	AD Commercialista	PCI 03 Controllo amministrativo software di contabilità DATEV		
		Art. 11 D.Lgs. 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte)	100	400					Gestione amministrativa/fiscale gestione acquisizioni/cessioni gestione contabile gestione cespiti	AD PRE CDA AMM commercialista	12	10	**1,2**	si	Gestione patrimonilae contabilità straordinaria	Evitare situazioni nelle quali si possa alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva". Divierto assoluto di adottare comportamenti volti a "mascherare" la realtà, a distorcere la procedura esecutiva, impedendo di aggredire beni che rientrano nel patrimonio del contribuente-debitore, prospettando una situazione patrimoniale diversa da quella reale Verifica della corretta rilevazione a fini fiscali dei dati relativi al patrimonio immobilizzato mediante raffronto dei dati con le evidenze contabili. Verifica della corretta rilevazione contabile degli ammortamenti. Verifica del rispetto della procedura di dismissione ed eliminazione dei cespiti.	CDA AD PRE Commercialista	PCI 03 Controllo amministrativo software di contabilità DATEV Atti e contratti uffciali		
		Art. 5. D.Lgs. 74/2000(Omessa dichiarazione) 1. E' punito con la reclusione da ((due a cinque anni)) chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. ((8)) 1-bis. E' punito con la reclusione da ((due a cinque anni)) chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila. ((8)) 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.	100	300					Gestione fiscalie	AD PRE CDA AMM commercialista	12	10	**1,2**	si	gestione dichiarativi	Verifica dell'attendibilità dei modelli dichiarativi/di versamento relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili, nonché della correttezza e accuratezza dei dati inseriti in tali modelli. Formale sottoscrizione dei modelli dichiarativi/di versamento da parte dei soggetti aziendali abilitati. Verifica dell'avvenuta trasmissione del modello dichiarativo.	CDA PRE Commercialista	PCI 03 Controllo amministrativo software di contabilità DATEV Atti e contratti uffciali		
		Art. 4 del d. lgs. 74/2000 (Dichiarazione infedele) Per gravi frodi IVA transfrontaliere si intendono i delitti commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.	100	400							12	10	**1,2**	si	gestione dichiarativi	Verifica dell'attendibilità dei modelli dichiarativi/di versamento relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili, nonché della correttezza e accuratezza dei dati inseriti in tali modelli. Formale sottoscrizione dei modelli dichiarativi/di versamento da parte dei soggetti aziendali abilitati. Verifica dell'avvenuta trasmissione del modello dichiarativo.	CDA AD PRE Commercialista	PCI 03 Controllo amministrativo software di contabilità DATEV Atti e contratti uffciali		
		Art.10 quater del d. lgs. 74/2000 Indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere	100	400					non applicabile		0	\	0							
25 sexiesdecies (Contrabbando)[Articolo introdotto dalla Decreto attuativo Direttiva PIF (D.Lgs n. 75/2020)	Decreto attuativo Direttiva PIF (D.Lgs n. 75/2020) D.P.R. n. 43/1973	Contrabbando1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)	100	200					non applicabile		0	\	0							
25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) aggiunto con La legge n.22 del 09 Marzo 2022	Art. 518-bis c.p. Furto di beni culturali	[I]. Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500 [II]. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge							non applicabile											
25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) aggiunto con La legge n.22 del 09 Marzo 2022	Art. 518-ters c.p. Appropriazione indebita di beni culturali	[I]. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500 [II]. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.							non applicabile											
25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) aggiunto con La legge n.22 del 09 Marzo 2022	Art. 518-quater c.p. Ricettazione di beni culturali	[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000 [II]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma [III]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.							non applicabile											
25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) aggiunto con La legge n.22 del 09 Marzo 2022	Art. 518-octies c.p. Falsificazione in scrittura privata a beni culturali	[I]. Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni [II]. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.							non applicabile											
25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) aggiunto con La legge n.22 del 09 Marzo 2022	Art. 518-novies c.p. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	[I]. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di							non applicabile											
25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) aggiunto con La legge n.22 del 09 Marzo 2022	Art. 518-decies c.p. importazione illecita di beni culturali	I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.							non applicabile											

Chilivani Ambiente S.p.A.

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX			PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	INT OdV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO OdV	Frequenza Controllo
25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) aggiunto con La legge n.22 del 09 Marzo 2022	Art. 518-undecies c.p. Uscita o esportazione illecite di beni culturali	[I]. Chiunque trasferisce allrestero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000 [II]. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare ai competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale							non applicabile											
25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) aggiunto con La legge n.22 del 09 Marzo 2022	Art. 518-duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	[I]. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000 [II]. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. [III]. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.							non applicabile											
25 septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) aggiunto con La legge n.22 del 09 Marzo 2022	Art. 518-quaterdecies c.p. Contraffazione di opere d'arte	[I]. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa', altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti 4)chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti [II]. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corni di reato							non applicabile											
25 duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) aggiunto con La legge n.22 del 09 Marzo 2022	Art. 518-sexies c.p Riciclaggio di beni culturali	[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. [II]. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. [III]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.					1.In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.		non applicabile											
25 duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) aggiunto con La legge n.22 del 09 Marzo 2022	Art. 518-terdecies c.p Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	[I]. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni							non applicabile											
26 Delitti tentati aggiunto con La legge n.22 del 09 Marzo 2022		[I].Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. [II].Il colpevole di delitto tentato è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. [III].Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. [IV].Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.					Affinché si abbia delitto tentato, è necessario che l'azione tipica si stata iniziata ma non sia giunta a compimento (si pensi al soggetto che prende la mira, ma viene disarmato prima di sparare) oppure la condotta sia stata portata a compimento, ma l'evento non si è poi verificato (si pensi al soggetto che spara, ma non colpisce la sua vittima). Nel primo caso si parla di tentativo incompiuto, nel secondo di tentativo compiuto. 1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. 2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.		non applicabile											
Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	art. 416 c.p.	(Associazione per delinquere) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi	400	1000	3	24			non applicabile		0	\	0							
Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	art. 416bis c.p.	(Associazione di tipo mafioso) Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ci" solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	400	1000	3	24			non applicabile		0	\	0							
Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	291 quater DPR 4	(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena e' aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-big, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti	400	1000	3	24			non applicabile		0	\	0							

Chilivani Ambiente S.p.A.

REATI APPLICABILI E SISTEMI DI PREVENZIONE

ARTICOLI 231	FONTE ORIGINALE	DESCRIZIONE REATO	SANZIONE AMMIN. (quote)		SANZIONE INTERD. (mesi)		Note	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	PROCESSI ATTIVITA' APPLICABILI		VALUTAZIONE RISCHIO REATO				ADEMPIMENTO PREVENTIVO				ODV	
			MIN	MAX	MIN	MAX			PROCESSI/ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	G X F X I	PROTOCOLLO	RESIDUO	INT OdV	Riferimento	Descrizione	Resp.	REGISTRAZIONE	FLUSSI INFORMATIVI VERSO OdV	Frequenza Controllo
Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	art. 74 DPR 309/90	(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo	400	1000	3	24			non applicabile		0	\	0							
Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	art.12 commi 3, 3bis, 3ter e 5 D.Lgs.286/1998 "Traffico di migranti"	(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)	200	1000	3	24			non applicabile		0	\	0							
Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	art. 377bis c.p.	(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	100	500					non applicabile		0	\	0							
Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	art. 378 c.p.	(Favoreggiamento personale) Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.	100	500					non applicabile		0	\	0							